

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

114° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
3ª - Affari esteri	»	14
4ª - Difesa	»	22
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	25
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	30
10ª - Industria	»	31
11ª - Lavoro	»	35
12ª - Igiene e sanità	»	38
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	48

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	59
---------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	63
Procedimenti d'accusa	»	94

Sottocommissioni permanenti

RAI-TV - Accesso	Pag.	97
------------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

87^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1265) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 1° febbraio.

Il Presidente CORASANITI propone di differire alle ore 11 di martedì 14 febbraio il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo e di costituire, per l'esame delle proposte di modifica, un apposito comitato ristretto da convocare in pari data alle ore 12.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti concernenti la nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti e il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità.

Il senatore PERLINGIERI dà ragione dell'emendamento 1.0.8, che assicura l'autonomia della Corte dei conti anche nella nomina degli organi di vertice.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 6.0.5, che prevede un diverso sistema di nomina, tale da coinvolgere i Presidenti dei due rami del Parlamento e, in sede consultiva, le commissioni parlamentari competenti.

Il senatore MAGLIOZZI illustra gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, ai quali aggiunge la propria firma.

Il ministro FRATTINI esprime la preferenza del Governo per l'emendamento 1.0.8, fondato sulla designazione vincolante dall'organo di autogoverno, da integrare peraltro con la proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore PERLINGERI dissente dalla proposta di coinvolgere i Presidenti dei due rami del Parlamento e le Commissioni parlamentari nel procedimento di nomina, e ritiene prioritario escludere ogni decisione discrezionale da parte del Governo.

Il senatore FONTANINI, quindi, illustra l'emendamento 1.0.7, diretto a raddoppiare la durata del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, in modo da consentire il recupero di somme ingenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO non condivide tale assunto, poichè le difficoltà di recupero aumentano con il procedere del tempo, specie quando si tratti di escutare gli eredi. Illustra, quindi, l'emendamento 1.0.6, rivolto piuttosto a fissare in modo più rigoroso la decorrenza del termine di prescrizione.

Il senatore PERLINGERI ritiene necessario disciplinare anche i profili di colpa per l'inerzia nell'esercizio dell'azione di responsabilità e illustra l'emendamento 4.0.1, rivolto a fissare con maggiore certezza la decorrenza del termine di prescrizione.

Il ministro FRATTINI si rimette alla valutazione della Commissione e preannuncia che, ove si ritenga di accogliere la proposta di cui all'emendamento 1.0.7, il Governo intende integrarla con la salvaguardia delle prescrizioni già compiute. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 4.0.1, il cui effetto è di retrocedere nel tempo il *dies a quo* del termine di prescrizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1265

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-*quater*. Le sentenze della Corte dei conti emesse nei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile devono essere pubblicate con le modalità di cui all'articolo 545 del codice di procedura penale.

5-*quinquies*. Le sentenze della Corte dei conti emesse nei giudizi diversi da quelli di cui al comma precedente devono essere pubblicate con le modalità di cui agli articoli 429 e 430 del codice di procedura civile.

5-*sexies*. Le modifiche nell'ambito delle istruttorie e dei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui al libro II, titolo V, del codice di procedura penale».

1.1

PEDRIZZI, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Articolo 1-bis.

(Esecuzione delle sentenze di condanna)

1. Per l'esecuzione delle sentenze di condanna le copie vengono spedite in forma esecutiva a firma del direttore della segreteria della Sezione che le ha pronunciate e sono trasmesse all'Ufficio del pubblico ministero per l'esecuzione.

2. La competenza per l'esecuzione delle sentenze e di ogni altro provvedimento di condanna della Corte dei conti appartiene all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale che ha pronunciato in primo grado.

3. Il pubblico ministero procede all'esecuzione delle sentenze con le modalità di cui all'articolo 27, primo, secondo, terzo e settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'obbligo, per il concessionario della riscossione, del non riscosso come riscosso.

4. Per l'esecuzione forzata si applicano le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602.

5. I poteri conferiti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 all'intendente di Finanza sono esercitati dal pubblico ministero.

6. Presso le Sezioni giurisdizionali regionali è istituito il "giudice unico dell'esecuzione", a composizione monocratica, le cui funzioni sono esercitate da uno o più magistrati della Corte dei conti assegnati alla Sezione, designati all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Sezione medesima. Esso esercita le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione.

7. Innanzi al giudice unico dell'Esecuzione si applica sempre l'articolo del testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

8. La competenza per territorio del giudice unico dell'esecuzione è stabilita in ragione dell'Ufficio del pubblico ministero che ha promosso l'esecuzione medesima.

9. Nei bilanci di tutti gli enti pubblici è istituito, tra le entrate, un apposito capitolo intestato "Entrate erariali per l'esecuzione di sentenze di condanna della Corte dei conti", sul quale l'esattore versa le somme riscosse, previa autorizzazione del pubblico ministero e comunicazione al rappresentante legale dell'ente beneficiario.

10. Sono abrogati:

a) l'articolo 76, primo comma, limitatamente all'inciso "per la loro esecuzione", e secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

b) il R.D. 5 settembre 1909, n. 776;

c) gli articoli 636, 637, 638, 639, 640 e 641 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827».

1.0.1

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 1-ter.

(Azione di decadenza ad istanza del pubblico ministero)

1. È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione dell'azione di decadenza dalla carica per l'ipotesi di cui all'articolo 3, primo comma, n. 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in conseguenza di sentenze rese dalla Corte medesima.

2. L'azione di cui al comma precedente è proposta dal pubblico ministero presso la Sezione Giurisdizionale regionale competente per territorio, con le forme previste per l'azione di responsabilità amministrativa, ridotti i termini alla metà.

3. Il giudizio è sommariamente istruito dal magistrato relatore designato dal Presidente della Sezione, e l'udienza dibattimentale deve aver luogo entro sessanta giorni dal deposito dell'atto di citazione.

4. Avverso le sentenze emesse in tale materia dalle Sezioni Giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle Sezioni Giurisdizionali Centrali con le modalità del contenzioso contabile, ridotti i termini alla metà».

1.0.2

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 1-quater.

(Azione di dichiarazione di dissesto finanziario ad istanza del pubblico ministero)

1. Qualora, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 4 aprile 1989, n. 144, nonchè successive integrazioni e modificazioni, gli enti locali non provvedano alla dichiarazione dello stato di dissesto ed all'approvazione del piano di risanamento finanziario, il pubblico ministero competente per territorio può chiedere con ricorso rivolto alla Sezione di controllo sugli Enti locali che, con deliberazione adottata in pubblica udienza e con le forme previste per i giudizi contenziosi, sia dichiarato lo stato di dissesto e nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione del piano di risanamento finanziario.

2. Avverso la deliberazione della Sezione di controllo sugli Enti locali è ammesso ricorso in appello, con le forme ed i termini dei giudizi contenziosi, innanzi alle Sezioni Riunite del controllo.

3. Copia della deliberazione di dichiarazione del dissesto e di nomina del commissario *ad acta* è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al comitato regionale di controllo ai fini di cui all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. È abrogato l'articolo 3 del regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378».

1.0.3

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 1-quinquies.

(Giurisdizione in materia di danno ambientale)

1. L'articolo 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

“2. Per la materia di cui al precedente comma la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti. L'azione di risarcimento è esercitata dal pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio. A tale fine il pubblico ministero dispone delle unità del Corpo forestale dello Stato, e degli altri corpi svolgenti analoghe funzioni, per la prevenzione di azioni lesive dell'integrità ambientale, nonchè per l'identificazione degli eventuali responsabili da sottoporre a giudizio innanzi alla competente Sezione giurisdizionale regionale”.

2. Sono abrogati i commi terzo, settimo e nono dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Ai giudizi di cui al presente articolo si applicano le norme di procedura del contenzioso contabile».

1.0.4

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 1-sexies.

(Giurisdizione in materia di enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica)

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato o altri Enti pubblici esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società medesime, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

2. Sono parimenti assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti i destinatari di pubbliche contribuzioni per i danni arrecati all'erario a seguito di un utilizzo delle medesime in termini difformi o comunque non consoni a quelli legislativamente prefissati».

1.0.5

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 1-septies.

(Provvedimenti sanzionatori della giustizia contabile)

1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti nel promuovere l'azione di responsabilità, laddove ricorrano gravi ed urgenti ragioni di tutela del pubblico erario, può richiedere al presidente della sezione giurisdizionale competente per il merito l'emissione del decreto di sospensione dalle funzioni dell'amministratore o del funzionario convenuto.

2. Per la procedura di cui al comma precedente si applicano gli articoli 669-bis, 669-quater, 669-sexies, secondo comma, 669-septies, primo comma, 669-decies e 669-terdecies del codice di procedura civile.

3. La sentenza che riconosca il dolo o la colpa grave nel comportamento del convenuto per le disfunzioni verificatesi nell'ente dispone, indipendentemente dalla condanna a risarcire l'eventuale danno, la destituzione del medesimo dall'ufficio, con l'interdizione a ricoprire in futuro analogo ufficio per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque».

1.0.6

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 1-...

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sostituire le parole "cinque anni" con le parole: "dieci anni"».

1.0.7

FONTANINI

«Articolo 1-...

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica fra i Presidenti di sezione della Corte dei conti su designazione del Consiglio di Presidenza adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti».

1.0.8

PERLINGIERI

«Articolo 1-...

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia».

1.0.9

PERLINGIERI

Articolo 2.

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: «20 giorni», con le seguenti: «30 giorni».

2.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «20 giorni», con le seguenti: «30 giorni».

2.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli atti non sottoposti al controllo preventivo l'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alla pronuncia di sezione di controllo. Qualora l'amministrazione non vi ottemperi entro il termine massimo di 90 giorni, il procuratore generale competente impugna il silenzio dell'amministrazione con giudizio di ottemperanza innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale».

2.3

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Articolo 4-bis.

1. Ai fini della prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per commissione del fatto si intende il momento di adozione del primo atto amministrativo che ha causato il danno».

4.0.1

COSTA, PALUMBO, PERLINGIERI

«Articolo 4-...»

(Intervento del pubblico ministero e disciplina delle adunanze della Sezione di controllo)

1. Il pubblico ministero interviene e conclude innanzi alla Sezione di controllo sugli atti dello Stato, ed alle Sezioni riunite in sede di controllo, qualora il Collegio sia chiamato a pronunciarsi per il controllo preventivo.

2. Le adunanze di cui al comma precedente sono pubbliche e ad esse si applicano le disposizioni procedurali vigenti per le udienze in sede giurisdizionale».

4.0.2

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Elezione del Consiglio di Presidenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo e sesto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, si applicano anche alle elezioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

2. Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916».

5.0.1

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Articolo 6.

Sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.1

SCALONE

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Articolo 6-bis.

(Nomina del Presidente della Corte dei conti)

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, fra i magistrati della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di Presidente di sezione, con almeno

quindici anni di anzianità effettiva nella carriera della magistratura contabile e cinque, nell'ultimo decennio, di effettivo esercizio delle funzioni d'Istituto, su proposta congiunta dei Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio dei ministri.

2. Il nominativo del magistrato da proporre per la nomina dovrà essere scelto tra cinque candidati designati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

3. In nessun caso può essere designato a candidato chi, nel quinquennio precedente, abbia fatto parte, a titolo elettivo e con qualunque qualifica, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

4. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica membro elettivo del Consiglio di presidenza.

5. Il Segretario generale della Corte dei conti dà notizia della vacanza del posto di Presidente della Corte dei conti mediante apposita comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, contenente anche la data della convocazione del Consiglio di presidenza per la designazione dei cinque candidati.

6. Il Consiglio di presidenza procede alla designazione dei cinque candidati senza l'intervento dei membri laici, con votazione a scrutinio segreto in adunanza pubblica.

7. Ciascun membro del Consiglio di presidenza può esprimere una sola preferenza.

8. Sono dichiarati designati i Presidenti di sezione che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

9. A parità di voti è dichiarato designato il Presidente di sezione più anziano nella qualifica.

10. La designazione dei candidati a Presidente della Corte dei conti ha luogo entro quindici giorni dalla vacanza del posto, e la nomina entro i successivi quindici giorni.

11. Qualora la designazione dei candidati non avvenga entro il termine prefissato, i Presidenti delle Camere del Parlamento e del Consiglio dei ministri formulano comunque la proposta al Presidente della Repubblica, scegliendo il candidato tra tutti i presidenti di sezione della Corte dei conti in possesso dei requisiti per la nomina.

12. Parimenti provvede il Presidente della Repubblica qualora i Presidenti delle due Camere del Parlamento e del Consiglio dei ministri non facciano pervenire la proposta di nomina entro il termine prefissato».

6.0.1

BATTAGLIA, PEDRIZZI, MAGLIOZZI

«Articolo 6-ter.

(Nomina del Procuratore Generale della Corte dei conti)

1. Per la nomina del Procuratore generale della Corte dei conti si applicano le disposizioni vigenti per la nomina del Presidente della Corte medesima».

6.0.2

BATTAGLIA, PEDRIZZI, MAGLIOZZI

«Articolo 6-quater.*(Deleghe al Governo)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante:

a) nuove norme di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, nel rispetto delle disposizioni di principio sull'esercizio delle attribuzioni giurisdizionali della Corte e tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, ed in particolare:

A) per quanto attiene i giudizi in materia di conto e di responsabilità le norme di procedura dovranno ispirarsi ai principi di garanzia contenuti nel codice di procedura penale, al quale dovrà pure essere garantito, con apposita norma, il rinvio dinamico per quanto non espressamente e diversamente disposto;

B) per quanto attiene i giudizi in materia contabile, diversi da quelli di cui alla precedente lettera A), le norme di procedura dovranno ispirarsi a quelle di rito vigenti innanzi al giudice amministrativo, salvo il previsto intervento del pubblico ministero;

C) per quanto attiene, infine, i giudizi in materia di pensione, le norme di procedura dovranno ispirarsi a quelle del rito del lavoro previste dal codice di procedura civile, al quale dovrà pure essere garantito, con apposita norma, il rinvio dinamico per quanto non espressamente e diversamente disposto;

b) nuove norme per la procedura del controllo innanzi alla Corte dei conti, nel rispetto delle disposizioni di principio sull'esercizio delle attribuzioni non giurisdizionali della Corte e tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, prevedendo l'intervento in pubblica udienza del pubblico ministero innanzi alla Sezione di controllo in sede di controllo preventivo.

2. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica emanerà un regolamento sull'ordinamento delle Sezioni giurisdizionali centrali e regionali e degli uffici di procura presso di esse, nonché delle Sezioni e degli uffici di controllo.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante nuove norme sullo stato giuridico e sulle procedure di accesso alla magistratura della Corte dei conti, al fine di pervenire all'equiparazione con quelle vigenti per il Consiglio di Stato».

6.0.3

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 6-quinquies.*(Sequestro conservativo)*

1. Il comma terzo dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, nel testo risultante dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Sulla domanda del pubblico ministero il Presidente della sezione giurisdizionale competente provvede con decreto motivato e procede

contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a se stesso o ad altro giudice all'uopo designato col decreto medesimo, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, assegnando contestualmente al pubblico ministero istante un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto».

6.0.4

BATTAGLIA, PEDRIZZI

«Articolo 6-bis.

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i quali scelgono fra i Presidenti di sezione.

2. La proposta congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tiene conto del parere delle Commissioni parlamentari competenti che dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta».

6.0.5

MARCHETTI

«Articolo 6-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“2. L'azione di responsabilità per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima”.

6.0.6

LUBRANO DI RICCO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

39ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale per la revisione della Tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico per il triennio 1995-1997**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Seguito e conclusione dell'esame)
(R139 b00, C03ª, 0003ª)

Dopo che il presidente MIGONE ha dichiarato aperta la seduta ricordando il dibattito svolto sull'argomento nella seduta del 7 febbraio, prende la parola il relatore, senatore CIONI, per dar lettura del testo della proposta di parere che ha elaborato sulla base degli orientamenti emersi nella precedente seduta della Commissione:

«La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, esprime parere contrario.

Sul piano formale tale parere è motivato dall'impossibilità di valutare l'attività svolta nell'intero triennio 1992-94 dagli enti inclusi nella tabella, non avendo il Governo presentato per il 1994 la relazione annuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 948 del 1982 e non disponendo lo stesso Governo dei bilanci consuntivi per il 1994, evidentemente necessari per una corretta valutazione degli enti in questione. Del resto le relazioni concernenti gli anni precedenti risultano tra loro disomogenee, perchè prive di una comune impostazione, e superficiali – come ha rilevato anche la Corte dei Conti nelle annuali relazioni sul Rendiconto generale dello Stato – e dimostrano la mancanza dell'effettivo controllo e della vigilanza che il Ministero dovrebbe esercitare, ai sensi della legge già citata.

Dal punto di vista sostanziale la Commissione rileva l'estrema genericità dei criteri indicati dal Governo a sostegno della proposta in esame, nonché l'incongruenza che spesso si riscontra tra i giudizi espressi sull'attività degli enti e le decisioni relative alla revisione della tabella. Infatti un semplice raffronto tra lo schema di decreto ministeriale in esame e la tabella in vigore per il triennio precedente dimostra l'esclusione di numerosi enti sui quali il Ministero esprime un giudizio positivo e l'inclusione di altri che hanno prodotto attività modesta o di scarsa importanza. Inoltre la determinazione del contributo per gli enti in tabella appare quasi sempre arbitraria, sia quando si tratti di una riduzione rispetto al precedente contributo, sia quando esso resti invariato o, in taluni casi, venga addirittura aumentato. Infine, l'esigenza peraltro fondata di procedere ad una razionalizzazione, accorpando enti con finalità analoghe o identiche, in alcuni casi ha portato il Ministero a ridurre anche drasticamente i contributi, in altri a confermarli o addirittura ad aumentarli. Ne risulta l'evidente constatazione che tale finalità debba essere perseguita con altri strumenti e non possa esserlo attraverso un'arbitraria manipolazione della tabella.

Si impone pertanto una riformulazione dello schema di decreto sulla base di criteri di trasparenza e di parità di trattamento, nonché di ulteriori indicazioni che la Commissione ritiene di dover fornire.

In quanto alla strumentalità degli enti internazionalistici ai fini della politica estera italiana, la Commissione ricorda e sottolinea come lo spirito e la lettera della legge n. 948 inducono a ritenere che gli enti finanziati con la tabella hanno il solo obbligo di operare nel campo della formazione e della elaborazione culturale dei grandi temi di carattere internazionale. Tali temi peraltro non possono essere circoscritti alle tradizionali questioni di politica e di strategia internazionale, ma, anche per il radicale mutamento del quadro internazionale, devono comprendere anche le principali questioni di carattere economico e sociale che abbiano un rilievo internazionale; nonché la problematica dei diritti umani, della tutela delle minoranze, degli interventi umanitari, della tutela dell'ambiente, delle migrazioni dei popoli e delle azioni per il mantenimento della pace.

Dal punto di vista finanziario, la Commissione ritiene che si debba interpretare in senso restrittivo la disposizione dell'articolo 1 della legge n. 948, per la quale «preferenzialmente» il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno, intendendo comprese in tale limite tutte le sovvenzioni dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo siano erogate. Tale indicazione è coerente con l'obiettivo di destinare il contributo pubblico prevalentemente alle attività istituzionali degli enti, lasciando che le spese di gestione siano coperte da entrate di altra natura. Coerente con tale indicazione è anche la raccomandazione che gli enti beneficiari del contributo statale non corrispondano ai detentori di cariche istituzionali alcun emolumento al di fuori di un rimborso spese.

L'obiettivo di contenere l'entità complessiva dei contributi stanziati con la tabella, nel giudizio della Commissione, deve essere perseguito non attraverso esclusioni o tagli arbitrari, ma razionalizzando l'erogazione dei contributi secondo criteri oggettivi: in particolare non appare opportuno continuare a finanziare enti che già godono di ampie risorse

proprie e per i quali il contributo del Ministero risulti marginale. A tali criteri deve ovviamente affiancarsi una valutazione comparativa dell'attività svolta dagli enti internazionalistici, al fine di premiarne la produttività, tenendo conto altresì del rapporto tra spese fisse e spese dedicate ad attività istituzionali, dei servizi offerti, della qualità delle iniziative culturali e delle pubblicazioni, dei rapporti internazionali stabiliti ed, eventualmente, della peculiarità di enti che assicurano la presenza dell'Italia in significativi fori internazionali. In tale ambito non va nemmeno sottovalutata l'importanza del decentramento territoriale dei servizi offerti alla collettività italiana.

Per quanto riguarda in particolare l'ISMEO e l'Istituto italo-africano la Commissione invita il Governo a intervenire urgentemente con lo strumento del decreto-legge al fine di offrire un quadro normativo e finanziario certo a tali enti pubblici, assai importanti per il patrimonio culturale e scientifico - non esclusivamente attinente alle competenze del Ministero degli esteri - di cui sono portatori, che impropriamente sono stati finora finanziati mediante la tabella in esame. La fusione dei due enti suggerita dal ministero non può riguardare le loro fisionomie che devono restare distinte per la loro diversa specificità culturale, scientifica e territoriale. La Commissione invece concorda sulla necessità di unificare strutture logistiche, amministrative ed eventualmente taluni servizi degli enti in questione. È infatti opportuno che, già a partire dal triennio 1995-97, i contributi agli enti internazionalistici siano erogati esclusivamente a istituti privati che svolgano le attività indicate nella legge n. 948.

Infine, la Commissione ritiene che il fondo accantonato per contributi straordinari, ai sensi dell'articolo 2 della legge già citata, debba essere ridotto a meno di un terzo della cifra prevista dal Ministero (960 milioni, pari al 14 per cento dello stanziamento complessivo). Ritiene altresì che tale fondo debba essere utilizzato per finanziare progetti ad hoc proposti da enti diversi da quelli inclusi nella tabella, escludendo ogni forma di successiva sovvenzione di enti che, per la loro presenza in tabella, sono comunque tenuti a corrispondere alle richieste anche specifiche del Ministero».

Il presidente MIGONE nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto ricorda che il presente parere è obbligatorio ma non vincolante e che il Governo potrà tenerne conto nella misura che esso stesso valuterà. Poichè il testo sottoposto all'esame della Commissione era stato predisposto da un Governo oggi non più in carica non si deve dimenticare che la nuova Amministrazione si è dichiarata disponibile ad apportare modifiche che accolgano i diversi avvisi emersi in Parlamento. Senza dubbio il patrimonio di informazioni acquisito dalla Commissione nei lavori preparatori non sarà perduto ma anzi aprirà la via ad un approfondimento sul problema degli enti internazionalistici mediante il prosieguo di un'indagine conoscitiva in materia.

Il senatore ANDREOTTI chiede per inciso una precisazione su cosa accadrà in concreto nella vita degli enti fino a che il Governo non emani il decreto relativo alla tabella: sarebbe opportuno infatti sforzarsi di far coincidere le posizioni della Commissione e del Governo sin d'ora, altrimenti alcuni istituti potrebbero essere gravemente danneggiati da un ri-

tardo nella decisione in esame. Ritorna sulla propria proposta avanzata nella scorsa seduta di considerare l'anno in corso come un ponte, in attesa della ripresentazione di una nuova tabella basata su una radicale revisione delle norme che regolano i contributi erogati agli enti internazionalistici. Se dal punto di vista giuridico si è tenuti a decidere per tutto il triennio nulla vieta infatti che, mentre per un anno si continua ad applicare la vecchia tabella con le opportune riduzioni in percentuale, nel contempo la Commissione si impegni a presentare, e a sostenere, un disegno di legge per modificare queste stesse norme nell'ambito delle quali oggi si è obbligati a muoversi. Ritiene in proposito improprio il ricorso al decreto-legge che tra la precipitazione e l'incertezza lascerebbe alcune istituzioni sull'orlo della chiusura. Un'ultima osservazione riguarda il limite del 65 per cento ribadito nella relazione, per il quale è invece opportuno riflettere sul fatto che in alcuni enti gli aderenti operano su base volontaria e tale contributo dovrebbe allora essere quantificato in valore monetario.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE dopo aver ringraziato i membri della Commissione per il contributo di opinioni e di suggerimenti offerto, si dichiara interessato allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli enti internazionalistici che servirà a mettere in luce i problemi e i casi particolari al fine di chiarire anche all'Amministrazione gli aspetti che si sono già voluti approfondire con l'affidamento ad un ufficio *ad hoc* della vigilanza in questo campo. Il Governo è convinto della necessità di una modifica legislativa ma è perplesso sull'uso del decreto-legge rimanendo convinto che la volontà del Parlamento potrà garantire un percorso più celere ad un normale disegno di legge.

Il senatore CAPUTO nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto rileva come il linguaggio utilizzato nella stesura dello schema di parere sia un pò troppo aggressivo e virulento nei confronti del Ministero e amplifichi in modo eccessivo le critiche emerse in Commissione nella seduta precedente.

Il senatore PINTO propone di recuperare il contenuto della proposta del senatore Andreotti in quanto se non è possibile decidere anno per anno, si potrebbe ricorrere all'istituto della *prorogatio* per l'anno in corso, condizionando l'elaborazione del contributo per gli anni futuri all'adeguamento di tutti gli enti ai criteri proposti dalla Commissione e accettati dal Governo. Non vi sarebbe dunque bisogno di alcun'altra iniziativa legislativa trovando nelle norme attuali la possibilità di compiere questa scelta.

Il presidente MIGONE sottolinea il carattere innovativo del lavoro fin qui svolto che ha portato la Commissione a non ricadere nei passati errori di commistione di responsabilità e di ruoli tra Parlamento e Governo: si è evitata la proposta di una tabella alternativa proprio per non essere coinvolti nella cogestione delle scelte. Esistendo quindi le condizioni per un passo avanti si procederà senz'altro a un disegno di legge di iniziativa parlamentare preceduto da un'indagine conoscitiva che ne sosterrà la base informativa. Sono peraltro da respingere interpretazioni

di suddivisione della tabella in annualità separate: la triennialità è sancita dalla legge e qualsiasi percorso diverso non sarebbe garantito da sufficiente margine di certezza. Occorre dunque lavorare su un doppio binario, assumendo una decisione che riguarda l'intero triennio, adoperandosi contemporaneamente a modifiche legislative parallele. Chiede al relatore se non ritenga di sfumare, pur mantenendone le indicazioni, sia il suggerimento della forma del decreto-legge sia la fissazione del limite alla percentuale del 65 per cento.

Il senatore PORCARI, con la premessa di condividere lo spirito ma non la lettera del testo sottoposto dal relatore, si riserva di chiedere la votazione per parti separate. Concorda pienamente con il suggerimento di addolcire i toni del parere ribadendo la necessità di intervenire in questo stesso triennio a modificare le norme che regolano la materia.

Il senatore BENVENUTI suggerisce comunque di sancire nel testo del parere l'impegno della Commissione e del Governo a procedere ad una revisione legislativa di tutta la materia.

Il relatore, senatore CIONI, nel rispondere agli intervenuti precisa che l'indicazione dello strumento del decreto-legge, soprattutto per la fusione di enti di cui da tempo si parla, è dettata semplicemente dalla celerità della via che consentirebbe, tra l'altro, il recupero delle somme stanziare per questi che potrebbero essere dirottate per altri istituti in tabella. Il parere non poteva che essere contrario in quanto era chiaramente emersa una totale mancanza di convincimento circa le motivazioni e i criteri a base della proposta governativa. La Commissione esaurisce così il proprio compito e lascia al Governo la responsabilità di adottare le decisioni conseguenti: è il Governo che dovrà ora valutare eventuali problemi di transitorietà nella vita degli enti e di provvedere, in caso di tempi lunghi, affinché alcuni enti non chiudano i battenti in attesa delle nuove decisioni.

Il SOTTOSEGRETARIO rassicura sugli intendimenti del Governo di procedere nel giro di pochissimi giorni, subito dopo aver acquisito il parere della Commissione esteri della Camera dei deputati. Una nuova tabella sarà così formulata, si darà corso alle erogazioni e contemporaneamente saranno posti in essere le iniziative legislative necessarie per la fusione degli enti e per la riformulazione della legge n. 948 del 1982.

Il senatore ANDREOTTI manifesta contrarietà all'idea di fondere due istituti diversissimi tra loro come l'ISMEO e l'Istituto italo-africano: si rischia di disperdere un patrimonio culturale avente caratteri molto diversi e resta comunque il dubbio sul reperimento dei fondi necessari al finanziamento al di fuori di questa tabella.

Anche il presidente MIGONE concorda sull'allarme segnalato dal senatore Andreotti ma rileva che nel parere si tiene già conto di questo pericolo e non si intende affatto suggerire al Governo la creazione di un mostro amministrativo e culturale.

Il senatore PORCARI propone alcune modifiche allo schema di parere in modo da attenuarne le punte esageratamente critiche.

Anche il senatore CAPUTO avanza richieste di modifica. In particolare, insiste per la soppressione del periodo che si riferisce a «la problematica dei diritti umani, la tutela delle minoranze, gli interventi umanitari, la tutela dell'ambiente, le migrazioni dei popoli e le azioni per il mantenimento della pace».

Il senatore ANDREOTTI propone di aggiungere l'esplicita presa d'atto della dichiarazione di disponibilità dimostrata dal Governo.

Il relatore senatore CIONI accetta i suggerimenti del senatore Porcari e del senatore Andreotti come quello del senatore Benvenuti, ma non ritiene di seguire quanto indicato dal senatore Caputo, il quale insiste comunque per la votazione della propria proposta.

Messa ai voti la proposta del senatore Caputo viene respinta.

Il relatore, senatore CIONI, dà quindi lettura del testo risultante dall'accoglimento delle modifiche:

«La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, esprime parere contrario.

Sul piano formale tale parere è motivato dall'impossibilità di valutare l'attività svolta nell'intero triennio 1992-94 dagli enti inclusi nella tabella, non avendo il Governo presentato per il 1994 la relazione annuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 948 del 1982 e non disponendo lo stesso Governo dei bilanci consuntivi per il 1994, evidentemente necessari per una corretta valutazione degli enti in questione. Del resto le relazioni concernenti gli anni precedenti risultano tra loro disomogenee, perchè prive di una comune impostazione, e superficiali, come ha rilevato anche la Corte dei Conti nelle annuali relazioni sul Rendiconto generale dello Stato.

Dal punto di vista sostanziale la Commissione rileva la genericità dei criteri indicati dal Governo a sostegno della proposta in esame, nonchè l'incongruenza che spesso si riscontra tra i giudizi espressi sull'attività degli enti e le decisioni relative alla revisione della tabella. Infatti un semplice raffronto tra lo schema di decreto ministeriale in esame e la tabella in vigore per il triennio precedente dimostra l'esclusione di numerosi enti sui quali il Ministero esprime un giudizio positivo e l'inclusione di altri che hanno prodotto attività modesta o di scarsa importanza. Inoltre la determinazione del contributo per gli enti in tabella appare quasi sempre arbitraria, sia quando si tratti di una riduzione rispetto al precedente contributo, sia quando esso resti invariato o, in taluni casi, venga addirittura aumentato. Infine, l'esigenza peraltro fondata di procedere ad una razionalizzazione, accorpando enti con finalità analoghe o identiche, in alcuni casi ha portato il Ministero a ridurre anche drasticamente i contributi, in altri a confermarli o addirittura ad aumentarli. Ne risulta l'evidente constatazione che tale finalità debba essere perseguita con altri strumenti e non possa esserlo attraverso un'arbitraria manipolazione della tabella.

Si impone pertanto una riformulazione dello schema di decreto sulla base di criteri di trasparenza e di parità di trattamento, nonchè di ulteriori indicazioni che la Commissione ritiene di dover fornire.

In quanto alla strumentalità degli enti internazionalistici ai fini della politica estera italiana, la Commissione ricorda e sottolinea come lo spirito e la lettera della legge n. 948 inducono a ritenere che gli enti finanziati con la tabella hanno il solo obbligo di operare nel campo della formazione e della elaborazione culturale dei grandi temi di carattere internazionale. Tali temi peraltro non possono essere circoscritti alle tradizionali questioni di politica e di strategia internazionale, ma, anche per il radicale mutamento del quadro internazionale, devono comprendere anche le principali questioni di carattere economico e sociale che abbiano un rilievo internazionale; nonchè la problematica dei diritti umani, della tutela delle minoranze, degli interventi umanitari, della tutela dell'ambiente, delle migrazioni dei popoli e delle azioni per il mantenimento della pace.

Dal punto di vista finanziario, la Commissione ritiene che si debba interpretare in senso restrittivo la disposizione dell'articolo 1 della legge n. 948, per la quale «preferenzialmente» il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno, intendendo comprese in tale limite tutte le sovvenzioni dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo siano erogate. Tale indicazione è coerente con l'obiettivo di destinare il contributo pubblico prevalentemente alle attività istituzionali degli enti, lasciando che le spese di gestione siano coperte da entrate di altra natura. Coerente con tale indicazione è anche la raccomandazione che gli enti beneficiari del contributo statale non corrispondano ai detentori di cariche istituzionali alcun emolumento al di fuori di un rimborso spese.

L'obiettivo di contenere l'entità complessiva dei contributi stanziati con la tabella, nel giudizio della Commissione, deve essere perseguito non attraverso esclusioni o tagli arbitrari, ma razionalizzando l'erogazione dei contributi secondo criteri oggettivi: in particolare non appare opportuno continuare a finanziare enti che già godono di ampie risorse proprie e per i quali il contributo del ministero risulti marginale. A tali criteri deve ovviamente affiancarsi una valutazione comparativa dell'attività svolta dagli enti internazionalistici, al fine di premiarne la produttività, tenendo conto altresì del rapporto tra spese fisse e spese dedicate ad attività istituzionali, dei servizi offerti, della qualità delle iniziative culturali e delle pubblicazioni, dei rapporti internazionali stabiliti ed, eventualmente, della peculiarità di enti che assicurano la presenza dell'Italia in significativi fori internazionali. In tale ambito non va nemmeno sottovalutata l'importanza del decentramento territoriale dei servizi offerti alla collettività italiana.

Per quanto riguarda in particolare l'ISMEO e l'Istituto italo-africano la Commissione invita il Governo a intervenire urgentemente con lo strumento del decreto-legge al fine di offrire un quadro normativo e finanziario certo a tali enti pubblici, assai importanti per il patrimonio culturale e scientifico - non esclusivamente attinente alle competenze del Ministero degli esteri - di cui sono portatori, che impropriamente sono stati finora finanziati mediante la tabella in esame. La fusione dei due enti suggerita dal ministero non può riguardare le loro fisionomie che devono restare distinte per la loro diversa specificità culturale, scientifica e territoriale. La Commissione invece concorda sulla necessità di unificare strutture logistiche, amministrative ed eventualmente

taluni servizi degli enti in questione. È infatti opportuno che, già a partire dal triennio 1995-97, i contributi agli enti internazionalistici siano erogati esclusivamente a istituti privati che svolgano le attività indicate nella legge n. 948.

La Commissione ritiene, inoltre, che il fondo accantonato per contributi straordinari, ai sensi dell'articolo 2 della legge già citata, debba essere sensibilmente ridotto rispetto alla cifra prevista dal Ministero (960 milioni, pari al 14 per cento dello stanziamento complessivo). Ritiene altresì che tale fondo debba essere utilizzato per finanziare progetti *ad hoc* richiesti dal Ministero degli affari esteri ad enti diversi da quelli inclusi nella tabella, escludendo ogni forma di successiva sovvenzione di enti che, per la loro presenza in tabella, sono comunque tenuti a corrispondere alle richieste anche specifiche del Ministero.

Infine, preso atto dell'atteggiamento che il Governo ha dimostrato nell'accogliere favorevolmente gli orientamenti emersi dal dibattito, auspica che quanto prima si provveda a presentare un provvedimento legislativo di modifica a riordino dell'intero settore».

Messa ai voti la proposta di parere del senatore Cioni viene accolta.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

57^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 14,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1299) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1° febbraio scorso.

Il presidente BERTONI ricorda che nella seduta antimeridiana del 1° febbraio venne rinviata la votazione dell'emendamento 4.1, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto legge in titolo e sul suddetto emendamento, recante modifiche alle disposizioni di copertura finanziaria. Successivamente la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario all'emendamento e al testo del decreto legge ritenendo la clausola di copertura non conforme al disposto dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 332 del 1988, in quanto le spese previste sono imputate a capitoli ordinari di bilancio prima della presentazione del disegno di legge di assestamento. Inoltre, la Commissione bilancio ha lamentato che la norma di copertura fa genericamente rinvio ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza la specifica individuazione dei singoli capitoli interessati e senza indicazione degli oneri imputati a ciascuno di essi. In particolare con riferimento a questa ultima osservazione, il Presidente auspica che nel corso della discussione in Assemblea - chiamata, com'è noto, a esprimersi sugli emendamenti per i quali sia stato espresso l'avviso contrario della Commissione bilancio con votazione nominale con scrutinio simultaneo ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento - il Governo presenti proprie proposte di modifica che recepiscano l'indicazione della 5^a Commissione.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.1

Il senatore RAMPONI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,
preso atto

che dall'inizio della legislatura ad oggi il Parlamento si è trovato in più occasioni a esaminare decreti-legge relativi all'impiego di unità di Forze armate italiane in operazioni umanitarie o di pace all'estero;

che la discussione di tali decreti-legge si è svolta sempre ad operazioni già iniziate, o addirittura già concluse;

che in tale situazione non è consentito al Parlamento di esprimere senza condizionamenti il proprio avviso su iniziative di tale rilievo e delicatezza;

che anche le comunicazioni rese dal Governo alle Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato lo scorso 17 gennaio alla vigilia dell'emanazione del decreto-legge in discussione rappresentano solo un parziale, sia pure positivo, mutamento della condotta sin qui adottata al riguardo dall'Esecutivo, avendo avuto luogo immediatamente prima dell'inizio dell'operazione,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente il Parlamento delle eventuali previste iniziative attualmente in programma;

a presentare i decreti-legge concernenti l'impiego all'estero di unità delle Forze armate nazionali in operazioni umanitarie o di pace, con adeguato anticipo rispetto all'avvio delle operazioni, in modo che il Governo possa procedere alla definizione dei propri impegni internazionali avendo acquisito quei pareri e quei consensi che al Parlamento compete esprimere.»

(0/1299/1/4*)

RAMPONI

Il sottosegretario SANTORO, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno, che è quindi fatto proprio dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore Maiorca di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto legge n. 11, integrato con le modificazioni accolte, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1299

al testo del decreto-legge

Art. 4.*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in 109.892,140 milioni di lire si provvede in quanto a:

a) lire 25.363,465 milioni, per le spese del personale, mediante prelevamento dagli appositi accantonamenti dei fondi globali;

b) lire 84.528,675 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995».

4.1MAIORCA, CASILLO, PERUZZOTTI, PETRICCA,
RAMPONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

65ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BOSCO

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Gambino.**La seduta inizia alle ore 15,45.*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0022ª)

Il presidente BOSCO avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, testè conclusasi, non si è raggiunto un accordo sulla sua proposta di calendario di lavori della Commissione per la prossima settimana.

A tale riguardo fa presente che, secondo tale proposta, nella giornata di martedì 14 febbraio, alle ore 15, avrebbe luogo lo svolgimento dell'interrogazione 3-00431 del senatore Tapparo nonché il dibattito sui disegni di legge relativi al Consiglio di amministrazione della RAI. L'esame dei predetti disegni di legge proseguirebbe mercoledì 15 febbraio alle ore 15 (nel prosieguo di quest'ultima seduta avrebbe anche luogo il dibattito sul disegno di legge n. 1298 di conversione del decreto legge sul trasporto marittimo). Infine, nella giornata di giovedì 16 febbraio, dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza alle ore 9,30, alle ore 15 proseguirebbe l'esame in Commissione dei disegni di legge sul Consiglio di amministrazione della RAI. La sua proposta prevede altresì la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti da inviare alla 5ª Commissione in ordine al disegno di legge n. 1298 per la serata di giovedì 16 febbraio. Ovviamente, il calendario tiene conto di quanto discusso in sede ristretta e in una precedente seduta di Commissione circa l'inutilità di proseguire la trattazione dei disegni di legge sulla RAI nell'ambito del comitato, essendosi preferito riportare l'esame dei provvedimenti stessi in Commissione, con incarico al relatore di redigere un'ipotesi di testo unificato (testo, questo, che il relatore ha dichiarato, nelle vie brevi, di aver già predisposto).

Dopo interventi dei senatori FALQUI, PEDRAZZINI e FAGNI, la predetta proposta di calendario risulta approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1121) SALVATO ed altri - *Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1130) MANCINO ed altri - *Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa*

(1160) BOSCO - *Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1343) STANZANI GHEDINI e TERRACINI - *Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1348) PALOMBI e GEI - *Norme relative al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Spa*

(1356) DE CORATO ed altri - *Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1121, 1130 e 1160. Congiunzione dell'esame ed esame e rinvio dei disegni di legge nn. 1343, 1348 e 1356)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1121, 1130 e 1160, sospeso il 13 dicembre scorso.

Su proposta del relatore, la Commissione delibera l'abbinamento dei disegni di legge n. 1343, 1348 e 1356 ai disegni di legge n. 1121, 1130 e 1160.

Ha quindi la parola il ministro GAMBINO.

Ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, già nel 1974, ebbe modo di affermare in una sua importante sentenza che gli organismi dirigenti della RAI non debbono essere espressione nè esclusiva nè preponderante del potere esecutivo.

In ossequio a tale pronuncia, l'articolo 8 della legge n. 103 del 1975 disponeva che 6 consiglieri di amministrazione fossero eletti dai soci (cioè sostanzialmente nominati dall'IRI) e i restanti 10 dalla Commissione di vigilanza RAI (4 di questi scelti sulla base delle designazioni dei Consigli regionali). Il Consiglio di amministrazione provvedeva poi a nominare il direttore generale. Tale regime è stato modificato una prima volta dalla legge n. 10 del 1985, che ha portato in capo alla Commissione di vigilanza il potere di nomina di tutti e 16 i componenti del Consiglio di amministrazione (con voto limitato). La legge n. 223 del 1990 ha portata a conclusione questo processo di «parlamentarizzazione», disponendo che il Consiglio di amministrazione durasse in carica per l'intera legislatura.

La legge n. 206 del 1993, ha quindi ridotto a 5 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e ha disposto che essi fossero scelti d'intesa dai Presidenti delle Camere. Peraltro, tale regime è transitorio, disponendo la stessa legge n. 206 che esso dovesse durare solo fino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica del servizio pubblico radiotelevisivo, da adottarsi entro il 1995.

Il decreto-legge n. 721 del 1994, cosiddetto «salva Rai» non ancora convertito, attribuisce infine al Ministro delle poste un sostanziale potere di revoca del Consiglio di amministrazione.

Conclusa questa disamina della normativa previgente, il ministro Gambino osserva che i disegni di legge all'esame della Commissione, pur differenziandosi nel merito, muovono tutti dal presupposto che il sistema attuale debba essere cambiato. Il Governo apprezza ed intende assecondare questo sforzo che la Commissione si accinge a compiere, senza volersi sovrapporre ad essa, ma limitandosi a collaborare. In tale quadro, sarebbe opportuno tenere presente anche i recenti indirizzi della Corte Costituzionale e la normativa dei principali paesi europei, nonché la natura giuridica della società concessionaria del servizio pubblico.

Sarebbe quindi opportuno che la Commissione valutasse l'ipotesi di una breve pausa di approfondimento, per favorire possibili convergenze tra le varie forze parlamentari, ma anche per consentire al Governo di offrire un contributo costruttivo (sia in sede di comitato ristretto, sia in sede di Commissione plenaria).

Resta inteso che il Governo è comunque rispettoso delle decisioni che vorrà assumere la Commissione anche sul piano procedurale.

Dopo che il presidente BOSCO ha fatto presente al ministro Gambino che la Commissione ha già approvato il calendario dei lavori della prossima settimana, interviene il senatore ROGNONI, il quale afferma che il Parlamento rivendica massima autonomia di valutazione su questa materia e che la Commissione è interessata a provvedere in termini rapidissimi. Tra l'altro, il relatore ha già predisposto un testo unificato.

D'altra parte, l'esame dei provvedimenti fu già sospeso una prima volta nello scorso mese di novembre in ossequio ad una richiesta dell'allora Ministro delle poste, Tatarella, che si era impegnato a presentare un disegno di legge che poi non ha mai visto la luce.

Il senatore DE CORATO ritiene che alcuni passaggi dell'intervento del Ministro dovrebbero far meglio riflettere la Commissione. Il rappresentante del Governo ha infatti chiesto una pausa di riflessione per consentire all'Esecutivo di portare un suo contributo. Addirittura il Ministro ha anche prospettato una sua disponibilità a lavorare in comitato ristretto. Rappresenta un fatto di assoluta gravità che la Commissione abbia voluto approvare un calendario senza prima aver ascoltato l'intervento che pure era stato preannunciato dal Ministro.

Il senatore ALÒ ricorda che già in una precedente occasione la Commissione ha rinviato l'esame in attesa di una iniziativa legislativa governativa che poi non ha avuto seguito. In realtà, la vera contesa politica verte sul mantenimento o meno in vita di questo Consiglio di amministrazione della RAI (al riguardo, la maggioranza della Commissione ritiene che esso abbia già compiuto danni sufficienti). Esprime quindi l'auspicio che si arrivi quanto prima ad una soluzione normativa valida e non condizionata da questo aspetto politico del tutto contingente.

Il senatore FALOMI fa presente che il suo Gruppo è disponibile ad un confronto con il Governo, anche se ritiene che questa materia appartenga eminentemente alla competenza propria del Parlamento. Resta però un dato insuperabile: l'urgenza di provvedere. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione ha ricevuto proprio nella giornata di ieri una solenne «bocciatura» da parte della Commissione di vigilanza. È necessario introdurre quanto prima il principio secondo cui l'attività informativa deve offrire garanzie sia alla maggioranza che all'opposizione, evitandosi così che la RAI possa essere distrutta da una distorta interpretazione del principio maggioritario.

Il senatore BACCARINI riconosce che il Governo abbia il diritto ed il dovere di promuovere iniziative legislative in materia di *par condicio*. La questione del Consiglio di amministrazione della RAI è però differente. Esso è stato letteralmente imposto dalla *ex* maggioranza, attraverso l'utilizzazione del decreto «salva Rai». Ora, il nuovo Governo è nato proprio per assicurare una fase di tregua e quindi per favorire una corretta transizione dal sistema proporzionale a quello maggioritario. Deve essere chiaro perciò che le regole del gioco non possono essere imposte dalle maggioranze politiche, ma debbono essere introdotte con il consenso di tutti. Questo problema non si pone solo per il Consiglio di amministrazione della RAI, bensì per tutti gli organismi cosiddetti di garanzia.

Il senatore SALVI chiede al Presidente di dare atto che il relatore ha depositato una proposta di testo unificato da assumere come base per il prosieguo dei lavori.

La senatrice FAGNI chiede chiarimenti al Ministro sul significato della sua proposta di una pausa di riflessione ed in particolare se essa intende tradursi in una richiesta di tempo ulteriore rispetto a quella già a suo tempo avanzata dal precedente Governo. In ogni caso, qualunque contributo del Governo al dibattito che la Commissione si accinge ad avviare senza ritardo sarà apprezzato e tenuto del debito conto.

Il senatore TERRACINI, premesso che sarebbe a suo avviso preferibile non ricordare le passate gestioni della RAI, che, negli ultimi anni, non sono state così gloriose, ricorda che il nuovo Consiglio di amministrazione, nominato dai Presidenti delle Camere, ha operato correttamente, riducendo sensibilmente il disavanzo di esercizio e ottenendo anche una crescita dei dati di ascolto.

Il disegno di legge di cui è firmatario insieme al senatore Stanzani Ghedini riconduce il potere di nomina del Consiglio di amministrazione all'azionista di maggioranza, coerentemente con la natura di società per azioni di interesse nazionale che è propria della RAI e quindi con l'articolo 2461 del Codice civile.

Il senatore GIURICKOVIC fa presente che da un Governo di tregua è lecito attendersi l'eliminazione di un malinteso senso del maggioritario che ha pervaso l'attività del precedente Esecutivo. Si tratta quindi di ripristinare una normativa che dia garanzia a tutti e non certo di rovesciare la logica del Governo Berlusconi.

Ha quindi nuovamente la parola il ministro GAMBINO, il quale precisa che il suo precedente intervento si muoveva nell'ambito di un rigoroso rispetto nei confronti di questo Parlamento, che ha espresso, attraverso i suoi Presidenti, l'attuale Consiglio di amministrazione della RAI. Per questo, non è intenzione del Governo incidere sulla questione della permanenza in carica degli attuali componenti del predetto Consiglio di amministrazione.

Quanto alla revisione della normativa vigente, il suo intervento, volutamente prudente, non aveva certo intenti dilatori, bensì rappresentare che vi sono aspetti della questione di diretta rilevanza per il Governo (quelli che attengono alle responsabilità dell'Esecutivo e cioè alla natura della concessionaria pubblica che, gestendo patrimonio pubblico, necessita di equilibrio finanziario, tenuto conto che lo Stato è intervenuto per ripianarne il disavanzo). È su questo che il Governo vuole riflettere prima di poter contribuire. Inoltre, l'Esecutivo non può essere estraneo al tema della tutela delle minoranze e quindi intende dare un contributo costruttivo sugli indirizzi di rilevanza costituzionale, fermo restando il rispetto della preminente competenza del Parlamento in materia.

Ora, questo contributo potrà essere indifferentemente fornito in termini di presentazione di un disegno di legge o più semplicemente di proposte emendative, dipendendo tale scelta esclusivamente dallo stato dell'esame del provvedimento.

Il presidente BOSCO ricorda quindi che nella seduta di martedì prossimo, la Commissione procederà nell'esame congiunto, utilizzando il testo unificato depositato dal relatore, che egli stesso provvederà ad illustrare.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0027ª)

Il presidente FERRARI comunica che il ministro Luchetti ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, dovendo seguire la conclusione dei lavori della Commissione agricoltura della Camera dei deputati sul decreto-legge concernente le quote di produzione del latte e gli interventi programmati in agricoltura. Il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro a questa Commissione nella seduta del 2 febbraio scorso, è pertanto rinviato alla prossima settimana: la Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09ª, 0016ª)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per decidere il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

96ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TURINI

Intervengono i dottori Angelo AIRAGHI, direttore centrale e responsabile del Servizio studi della Finmeccanica, e Claudio LOURIER, vice direttore centrale e responsabile per i rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0013ª)

Il presidente TURINI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il presidente TURINI avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: seguito dell'audizione del dottor Fabiano Fabiani, amministratore delegato della Finmeccanica

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 novembre 1994, proseguendo l'audizione dei rappresentanti della Finmeccanica.

Il presidente TURINI avverte che l'amministratore delegato dottor Fabiani ha presentato le proprie scuse alla Commissione per non aver avuto la possibilità di essere presente all'odierna seduta alla quale inter-

vengono in rappresentanza della Finmeccanica i dottori Airaghi e Lourier, confermando in ogni caso la propria disponibilità a collaborare per il miglior esito dell'indagine in corso. Invita quindi i commissari a intervenire per ulteriori domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore REGIS stigmatizza l'assenza del dottor Fabiani e chiede di sospendere la seduta in attesa che il medesimo assicuri la sua partecipazione ai lavori della Commissione.

Dopo che il presidente TURINI ha fornito precisazioni di natura regolamentare, intervengono brevemente tutti i rappresentanti dei Gruppi, convenendo sull'opportunità di proseguire l'audizione e riservandosi, peraltro, di valutare l'esigenza di una nuova convocazione dell'amministratore delegato della Finmeccanica.

Il senatore LOMBARDI CERRI domanda informazioni sui rapporti commerciali intercorsi fra la Finmeccanica ed alcune società statunitensi, fra le quali la Mc Donnell Douglas; sul piano strategico della Finmeccanica e le relazioni con la società SIAE Marchetti; sull'ammontare delle spese sostenute dalla Finmeccanica per le pubbliche relazioni e per consulenze con esperti esterni, dei quali chiede che venga fornito l'elenco. In particolare chiede spiegazioni circa l'opportunità di investire un'ingente somma di denaro per la partecipazione di Alenia, nel prossimo mese di giugno, alla mostra aeronautica di Parigi Le Bourget. Domanda, infine, chiarimenti sulla produttività degli investimenti nella provincia di Napoli.

Il senatore DEBENEDETTI rivolge quesiti circa la eventuale privatizzazione della Finmeccanica, nonché sulle articolazioni organizzative e le scelte che farebbero seguito al cambiamento di gestione dell'azienda.

Il senatore LARIZZA chiede chiarimenti, in linea generale, sul ruolo del settore aeronautico italiano nel contesto strategico europeo e, in particolare, sul ruolo dell'Agenzia spaziale italiana, sull'integrazione delle aziende già facenti capo all'EFIM nel settore spaziale e della difesa, sulla ristrutturazione di Alenia e sulla sorte dello stabilimento di corso Marche a Torino.

Il presidente TURINI chiede quali siano le procedure ottimali da esperire per avviare un efficace processo di privatizzazione della Finmeccanica.

Il senatore REGIS rivolge taluni quesiti circa le modalità di vendita a paesi stranieri di impianti termoelettromeccanici: dalle informazioni in suo possesso, infatti, esse risultano estremamente più vantaggiose rispetto alle condizioni praticate all'Enel. Chiede inoltre chiarimenti sulla produttività di una serie di investimenti relativi ad alcune centrali - fra le quali quella di Montalto di Castro - specie per quanto riguarda i costi della riconversione dal nucleare al ciclo combinato; sui costi sostenuti da Alenia per lo svolgimento delle trattative intercorse con la Mc Donnell Douglas e sullo stato di attuazione dei progetti di sviluppo negli stabili-

menti di Nola. Dopo essersi associato alla richiesta del senatore Lombardi Cerri di accertare le effettive responsabilità di un eventuale insuccesso dei progetti di investimento avviati in Campania, pone interrogativi in ordine a commesse difettose, che potrebbero aver determinato negative ripercussioni sul bilancio della società e sullo stato patrimoniale di talune imprese che, una volta acquisite dalla Alenia, avrebbero presentato rilevanti disavanzi di bilancio.

Risponde agli intervenuti il dottor AIRAGHI il quale, preliminarmente, esprime la sua preoccupazione circa eventuali ripercussioni sul mercato borsistico derivanti dalle dichiarazioni rese dal senatore Regis. Il rilevante ruolo svolto da Finmeccanica nella politica aereonautica sin dagli anni '60 - egli prosegue - colloca il gruppo fra i più grandi produttori mondiali di componenti per aerei commerciali. Poiché il mantenimento di questa ragguardevole posizione richiede un programma di investimenti di notevole entità e contenuto tecnologico è stato necessario ricercare *partners* nel settore; i risultati non sono stati positivi in conseguenza della grave crisi determinata dalla congiuntura politica mondiale degli ultimi anni e dal conseguente crollo delle commesse militari; anche il comparto dell'aereonautica commerciale risente di una grave crisi strutturale in ragione della quale tutti i produttori mondiali stanno riducendo sensibilmente le attività e gli occupati. La scelta di un *partner* come la società Mc Donnell Douglas è connessa, pertanto, anche alla mancanza di altri soggetti interessati ai piani di sviluppo del settore.

In merito alle linee di sviluppo strategico della Finmeccanica, poi, osserva innanzitutto che essa, pur essendo una conglomerata, presenta una base tecnologica tendenzialmente fruibile dai diversi comparti produttivi: tale processo, tuttavia, richiede tempi adeguati ancorchè già mostri indubbi segni di successo, come i dati relativi al 1994 possono testimoniare. Relativamente alla questione della SIAE Marchetti, fa presente che è stata ceduta la licenza di produzione di un aereo che, comunque, non sarebbe stato prodotto dal gruppo.

Ritiene, poi, che le spese sostenute dalla Finmeccanica per pubbliche relazioni siano in linea con quelle di altri gruppi imprenditoriali, tenuto anche conto del fatto che la sua partecipazione a manifestazioni internazionali è estremamente limitata. Assicura inoltre che gli investimenti per i quali sono stati utilizzati anche i contributi *ex lege* n. 181 del 1989 si sono rivelati molto produttivi. Circa i quesiti sulla privatizzazione del Gruppo, osserva che la Finmeccanica è oggetto e non soggetto di tale processo; in ogni caso, nel libro verde a suo tempo redatto dal Ministero del tesoro era previsto che lo Stato conservasse la proprietà di una quota azionaria.

Il processo di riconversione che investe il settore della difesa incontra molte difficoltà, soprattutto a causa delle non favorevoli condizioni in cui versano i mercati. Le attività spaziali gravitanti sulla città di Torino, peraltro, sono legate anche al superamento della crisi in cui versa l'Agenzia spaziale italiana (ASI): al riguardo fa presente come la collocazione del SAX sul mercato stia avvenendo a costi competitivi con quelli di altri satelliti. Un efficiente interlocutore come l'ASI dovrebbe consentire all'Italia di essere presente sul mercato internazionale, evitando di perdere competitività rispetto alle imprese straniere. Auspica altresì il buon esito dell'iniziativa «Torino spazio», volta a costruire un compo-

nente di una stazione spaziale russo-americana. L'altro progetto, relativo alla navicella *Columbus*, risulta allo stato attuale congelato. Riguardo alla sorte della stabilimento di Corso Marche a Torino, fa presente che la Finmeccanica ha preferito, di fronte alla crisi del settore, procedere alla fusione dei due gruppi coinvolti. Osserva comunque che il gruppo intrattiene una collaborazione intensa con molti *partners* nel campo aerospaziale, mentre nel settore dei grandi velivoli commerciali la collaborazione si limita alla fornitura di componenti.

Circa i criteri adottati dalla Finmeccanica per la vendita a taluni paesi stranieri di impianti, a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle concesse all'Enel, ritiene non automaticamente comparabili i prezzi praticati in diverse realtà socio-economiche. In merito ai dubbi sollevati sull'entità dei debiti del gruppo, il dottor Airaghi fa poi presente che il loro ammontare è esattamente corrispondente a quello attestato dai documenti di bilancio. Riguardo alla lamentata lievitazione delle spese inerenti le trattative con altri *partners*, rileva come i relativi costi siano determinati dai criteri rigorosi e dallo scrupolo con cui ci si adopera per ridurre al minimo il rischio di errore nella loro selezione. Circa infine gli stabilimenti di Nola, fa presente che essi entreranno in funzione nella seconda metà dell'anno in corso, come previsto dall'originario programma di investimento, e che, soltanto dopo un periodo di avviamento, potranno esserne valutati gli esiti.

Il presidente TURINI, nel ringraziare gli intervenuti per i chiarimenti forniti ai numerosi e puntuali quesiti formulati nel corso della procedura, dichiara conclusa l'audizione. Avverte inoltre che il senatore Regis ha preannunciato il deposito di alcuni documenti presso l'ufficio di segreteria della Commissione, che saranno posti a disposizione di quanti ne faranno richiesta.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

74ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO e SCALZINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1030) PREIONI: *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 febbraio 1995.

Il presidente MULAS ricorda che del provvedimento era stata data illustrazione e dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Interviene per primo il senatore MANZI che si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in quanto i soggetti che ad esso sono interessati percepiscono pensioni piuttosto basse che peraltro, se aumentate, sarebbero comunque a carico della Cassa degli avvocati che ha un bilancio fortemente in attivo.

Il senatore BASTIANETTO ritiene necessario un approfondimento sul piano finanziario degli oneri derivanti dall'approvazione del disegno di legge. Si dichiara fin d'ora favorevole alla sua approvazione se lo Stato non dovrà contribuire all'aumento delle pensioni in questione.

Prende quindi la parola il senatore TAPPARO che ricorda in primo luogo come la Cassa previdenziale degli avvocati e dei procuratori legali sia tra quelle che il Governo ha recentemente privatizzato e in secondo luogo il dibattito parlamentare relativo ai decreti di privatizzazione. La Cassa previdenziale in questione ha un bilancio in avanzo che sembra

poter sopportare l'onere derivante dall'aumento delle pensioni in questione. Esprime quindi un parere favorevole alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il relatore, senatore GRUOSSO fa quindi presente, rispondendo ad una domanda del senatore MININNI JANNUZZI che tali pensioni sono reversibili.

Il senatore DE GUIDI sottolinea la necessità di verificare, prima dell'approvazione del disegno di legge che l'onere da esso derivante sia totalmente a carico della Cassa previdenziale degli avvocati e non dello Stato.

Il senatore BEDIN, prima di procedere nell'esame del disegno di legge, ritiene opportuno sentire gli organi dirigenti della Cassa degli avvocati e procuratori legali per avere chiarimenti sia in merito al numero dei soggetti interessati sia all'onere complessivo del provvedimento.

Il sottosegretario LISO sottolinea che il provvedimento, fissando un tetto minimo di pensione, ha effetti economici anche per il futuro. Ritiene quindi necessario un approfondimento di tutta la materia in quanto, pur essendo la Cassa in questione ente privatizzato, essa tuttora gestisce un interesse di prevalente natura pubblica.

Il relatore GRUOSSO ritiene necessario accogliere la proposta del senatore BEDIN circa la necessità di un contatto con gli organi gestori della Cassa degli avvocati in quanto, pur essendo favorevole all'aumento delle pensioni in questione per un principio generale di solidarietà, ritiene tuttavia opportuno verificare le compatibilità economiche della proposta.

Il senatore SPISANI afferma di aderire alle dichiarazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(559) FARDIN ed altri: Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BASTIANETTO, illustra il disegno di legge in titolo volto all'abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge n. 537 del 1993, che impone un contributo previdenziale del 15 per cento ai lavoratori autonomi che svolgono le attività indicate nell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contributo da versare ad una gestione separata dell'INPS. Fa presente che le norme in questione stanno per entrare in vigore in quanto stanno per

essere emanati i decreti attuativi dei predetti commi dell'articolo 11 della legge n. 537 del 1993. Poichè si tratta di contributi la cui natura non pare sufficientemente chiara e che gravano soprattutto sulle fasce giovanili di lavoratori autonomi, si dichiara favorevole all'abolizione del contributo stesso in quanto il rischio è che vi sia una spinta da parte di questi soggetti a svolgere queste attività lavorative in nero.

Il senatore TAPPARO chiede chiarimento ai rappresentanti del Governo dato il rilievo che la questione ha avuto sulla stampa.

Il sottosegretario LISO si riserva di intervenire più compiutamente nel merito del provvedimento dopo la discussione generale. Ritiene tuttavia opportuno osservare che la norma in questione si presta a letture assai differenti e la soluzione del problema ad essa sottostante dovrebbe probabilmente trovare spazio in una più globale riforma del sistema previdenziale che prenda in considerazione anche la nuova configurazione che il mercato del lavoro va assumendo. Personalmente ritiene che, da un punto di vista previdenziale, il lavoro debba essere considerato alla stessa stregua, sia esso autonomo sia subordinato. Ritiene inoltre che l'onere, che secondo le norme della legge n. 537 del 1993 ricade soltanto sui lavoratori autonomi, potrebbe in parte gravare anche sulle imprese.

Il primo firmatario del disegno di legge, senatore FARDIN, ricorda che il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sui decreti del Ministero del lavoro che danno attuazione ai commi ricordati dell'articolo 11 della legge 537 del 1993. I decreti pertanto saranno presto emanati e la normativa entrerà in vigore. I lavoratori autonomi dovranno quindi pagare un onere aggiuntivo, oltre a quello fiscale che già pagano su tali prestazioni, senza nessuna garanzia che ciò possa davvero tradursi in una futura prestazione pensionistica. Il Governo deve pertanto prendere su questa questione una posizione precisa e per il momento soprassedere all'emanazione dei regolamenti attuativi.

Per rispondere a chiarimenti richiesti dal senatore MANZI, prende quindi la parola il sottosegretario SCALZINI che spiega in primo luogo le ragioni che hanno portato il legislatore a scegliere la gestione degli esercenti delle attività commerciali per il versamento del contributo che si vuole abolire. Pur riservandosi di intervenire nel merito del disegno di legge al termine della discussione generale, ritiene comunque che la questione non possa essere affrontata con una mera abolizione di tale contributo, dal momento che tutti debbono essere assicurati sul piano previdenziale e che il rendimento che l'INPS garantisce per le prestazioni pensionistiche legate a tale versamento è assai alto. Sottolinea infine la necessità di calibrare gli oneri su tutti i soggetti interessati alla questione previdenziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

53ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità CONDORELLI.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1267) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 8 febbraio 1995.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta sono stati illustrati gli ordini del giorno e gli emendamenti, facendo altresì presente che alcuni degli emendamenti presentati, che avevano implicazioni finanziarie, sono stati trasmessi alla Commissione bilancio, che non si è ancora pronunciata in merito.

Il senatore CARELLA dichiara di ritirare l'emendamento 8.1, su cui la Commissione bilancio non si è ancora espressa, riservandosi di ripresentarlo direttamente davanti all'Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Sull'articolo 2 il relatore, senatore GALLOTTI, illustra il nuovo testo dell'emendamento 2.1 che, favorevole il Governo, viene accolto.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore chiarisce che l'emendamento 3.1 costituisce una riformulazione dell'emendamento 1.1, già illustrato nella precedente seduta, che era riferito al disegno di legge di conversione.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, l'emendamento 3.1 risulta accolto.

Si passa all'articolo 4.

Dopo che il senatore MANARA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 4.3, il relatore, intervenendo sull'emendamento 4.1 da lui presentato, si dichiara favorevole ad una parziale riformulazione che precisi che va garantito il servizio agli utenti sul territorio.

Dopo che il PRESIDENTE, raccogliendo la proposta del relatore, ha dato lettura di una ulteriore riformulazione dell'inciso finale dell'emendamento 4.1, con riferimento alla esigenza di garantire il servizio agli utenti, l'emendamento 4.1, così riformulato, favorevole il rappresentante del Governo, è accolto dalla Commissione.

Risulta assorbito l'emendamento 4.4.

Il relatore, intervenendo in ordine all'emendamento 4.2, di cui il senatore XIUMÈ è primo firmatario, invita il presentatore a ritirarlo, tenuto conto che su tale emendamento non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore XIUMÈ, accogliendo l'invito del relatore, preannuncia la ripresentazione dell'emendamento in Aula.

Si passa all'articolo 5.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, l'emendamento 5.1, presentato dal relatore, è accolto.

Sull'emendamento 5.2 prende la parola il presidente ALBERTI CASSELLATI, il quale fa presente che, secondo una riformulazione proposta dal Ministero, la proroga prevista potrebbe essere concessa per 24 mesi.

Ha quindi la parola il senatore CARPINELLI, il quale chiarisce la portata dell'emendamento 5.2, di cui è primo firmatario, facendo rilevare come la normativa di cui all'articolo 5 del decreto interessa diverse tipologie di laboratori di macellazione, sia a bassa capacità produttiva che ad alta capacità produttiva, oltrechè quelli di manipolazione delle carni.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta per acquisire ulteriori informazioni in merito.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,15.

Il PRESIDENTE dà lettura di una riformulazione dell'emendamento 5.2, volta a concedere una proroga generalizzata di 24 mesi per l'esercizio delle attività di macellazione, e a sopprimere conseguentemente l'ultimo periodo dell'emendamento.

L'emendamento 5.2 così riformulato, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, risulta accolto.

Si passa all'articolo 6.

Il relatore chiarisce che l'emendamento 6.1, a sua firma, risulta collegato all'emendamento 1.2, da lui presentato al testo del disegno di legge di conversione. Dopo che il sottosegretario CONDORELLI si è espresso favorevolmente, l'emendamento 6.1 è accolto.

Si passa all'articolo 7.

Interviene, quindi, sull'ordine del giorno n. 0/1267/1/12^a, presentato dal relatore nella seduta di ieri, il senatore SIGNORELLI, il quale ritiene incongruo l'invito rivolto al Governo nel citato ordine del giorno, a intervenire con separato provvedimento legislativo sulla questione della Croce rossa italiana, tenuto conto che risulta già assegnato alla Commissione sanità un disegno di legge, a sua firma, che già risolve sul piano legislativo il problema della connotazione giuridica della Croce rossa italiana, e renderebbe così possibile alla Croce rossa dotarsi dello Statuto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito dei chiarimenti sulle implicazioni procedurali di una eventuale concorrenza di iniziative legislative governative e parlamentari, facendo presente che è comunque possibile per la Commissione prendere in esame il disegno di legge sulla materia a firma del senatore Signorelli, prende la parola il relatore GALLOTTI, il quale fa rilevare come i problemi da affrontare sul piano legislativo investano tematiche attinenti a molteplici aspetti dell'attività della Croce rossa italiana.

Dopo che la senatrice MODOLO ha dichiarato di concordare con la proposta del Presidente, e dopo che i senatori SIGNORELLI, MONTELEONE e XIUMÈ si sono dichiarati contrari all'ordine del giorno del relatore, il sottosegretario CONDORELLI, nell'annunciare l'impegno del Governo ad affrontare in tempi brevi tutti i problemi che si pongono nella materia, si pronuncia in senso favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno 0/1267/1/12^a, a firma del relatore.

Dopo che il sottosegretario CONDORELLI si è espresso favorevolmente sull'emendamento 7.1 del relatore, l'emendamento 7.1 è accolto.

Si passa all'articolo 8.

Il relatore GALLOTTI si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno 0/1267/3/12^a, in materia di indennizzi da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, presentato dal senatore PETRUCCI, che lo ha illustrato nella precedente seduta, e il rappresentante del Governo dichiara la propria disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno.

Si passa all'articolo 9.

Dopo che il relatore GALLOTTI, con riferimento all'ordine del giorno n. 0/1267/2/12^a, a sua firma, presentato e già illustrato nella pre-

cedente seduta, ha precisato che i requisiti di ammissione riguardano l'accesso a corsi di formazione per la dirigenza sanitaria, anche su tale ordine del giorno il sottosegretario CONDORELLI si pronuncia in senso favorevole all'accoglimento.

Il senatore XIUMÈ illustra quindi il seguente ordine del giorno, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 9.0.1, ritirato nella precedente seduta:

«Il Senato,
nell'esaminare il testo del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722;
constatata l'esigenza di affrontare i problemi di formazione del personale infermieristico;

impegna il Governo,

a predisporre, a partire dall'anno scolastico 1995-1996, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate, un provvedimento che preveda l'organizzazione, previa definizione dei requisiti di ammissione, di corsi di studi ordinari per il conseguimento, mediante laurea breve, di titoli per il nuovo personale da immettere in servizio e di corsi di aggiornamento e/o di riqualificazione per il personale già in servizio o per quello che nelle more sarà diplomato dalle scuole infermieri ospedaliere».

0/1267/4/12^a

XIUMÈ, SIGNORELLI, MARTELLI, MONTELEONE

Si svolge un breve dibattito al quale prendono parte la senatrice MODOLO, (la quale osserva come il problema posto nell'ordine del giorno relativo alla parificazione fra i titoli precedenti e quelli successivi trovi già una soluzione nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni); il sottosegretario CONDORELLI (il quale fa rilevare come sussista comunque l'esigenza, sempre fatte salve le competenze regionali sulla materia, di un più incisivo monitoraggio da parte del Ministero su tale attività); e il senatore DI ORIO (il quale, pur dichiarando condivisibile l'istanza rappresentata nell'ordine del giorno, osserva che, sul piano professionale, già è prevista una sostanziale equiparazione, pur sussistendo tale esigenza per chi vorrà proseguire gli studi).

Il senatore XIUMÈ, nel ribadire l'esigenza di evitare disparità per tale importante categoria di personale, ritira l'ordine del giorno, di cui è primo firmatario.

Il relatore GALLOTTI ritira l'emendamento 9.3, a sua firma, sul quale non si è ancora espressa la Commissione bilancio, riservandosi di ripresentarlo direttamente all'Assemblea.

Dopo che il senatore RIZ ha dato per illustrato l'emendamento 9.1, a sua firma, nella nuova formulazione, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento 9.1 è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.2 è stato ritirato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 10, la Commissione passa all'esame dell'articolo 11.

L'emendamento 11.1, a firma del relatore, favorevole il rappresentante del Governo, risulta quindi accolto, come pure risulta accolto, col parere favorevole del Governo, l'emendamento 1.2, sempre a firma del relatore, riferito al disegno di legge di conversione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo eventualmente a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1267

al testo del decreto-legge

Articolo 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: «e agli istituti zooprofilattici sperimentali».

2.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Articolo 3.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

3.1 (già em. 1.1 al disegno di legge di conversione)

IL RELATORE

Articolo 4.

Sopprimere il comma 6.

4.3

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni, garantendo comunque il servizio di farmacia.»

4.1

IL RELATORE

Al comma 8, infine, dopo la parola: «giorni» aggiungere le seguenti: «, fatta salva l'esigenza di garantire il servizio agli utenti nelle zone disagiate montane o agricole ove la farmacia rappresenti il solo esercizio di distribuzione sul territorio».

4.4

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai farmacisti, in caso di ritardato pagamento da parte delle Unità sanitarie locali dei farmaci forniti oltre il 90° giorno dalla presentazione della fattura, è assicurato il calcolo automatico degli interessi legali sulle somme dovute. Il funzionario responsabile della Unità sanitaria locale o della azienda ospedaliera risponde del danno derivante dal pagamento degli interessi, ove non dimostri l'esistenza di cause di forza maggiore».

4.2

XIUMÈ, MONTELEONE, MARTELLI, SIGNORELLI

Articolo 5.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio 1995» con le altre: «entro il 31 ottobre 1995».

Al comma 2, al primo capoverso, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio 1995» con le altre: «entro il 31 ottobre 1995».

5.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Al momento della presentazione della domanda, limitatamente ai macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia stato già approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia, ed approvata la spesa relativa per opere di ristrutturazione o di nuova costruzione degli stabilimenti, verrà concessa, da parte del Ministero della sanità, una ulteriore proroga per l'esercizio delle attività di macellazione, tale da consentire il completamento o la realizzazione dei lavori. Il termine di tale proroga verrà concordato caso per caso con il succitato Ministero, tenuto conto della congruità dei tempi comparati alla entità e complessità dei lavori da eseguire».

5.2CARPINELLI, BETTONI BRANDANI, SCIVOLETTO,
CARELLA MODOLO, DANIELE GALDI, DI
MAIO, DIONISI, XIUMÈ, MONTELEONE,
MARTELLI, SIGNORELLI

Articolo 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Articolo 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

IL RELATORE

Articolo 8.

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «a quello della presentazione della domanda» con le seguenti: «a quello in cui l'avente diritto abbia riportato la lesione o l'infermità quale risulta dal giudizio sanitario espresso ai sensi dell'articolo 4 e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1988».

8.1

CARELLA

Articolo 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 9.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 sono istituiti corsi di formazione in materia di organizzazione e gestione dei servizi per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata dei singoli corsi e i requisiti di ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 marzo 1995.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il 30 aprile 1995 tra il Ministero della sanità, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o ido-

nee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione e dell'amministrazione sanitaria e alla metodologia didattica.

4. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte, per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modifiche».

9.3

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al comma 2 è compreso quello del bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».

9.1 (Nuovo testo)

RIZ, FERRARI KARL, THALER, DUJANY, BOSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al comma 2 è compreso quello del bilinguismo».

9.2

DUJANY, THALER

Articolo 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 11.

1. Le Regioni e le province autonome che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994».

11.1

IL RELATORE

Emendamento al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722».

1.2

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

89ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RONCHI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale****(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 novembre 1994, dopo l'accoglimento degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 379, adottato quale testo base, nel testo emendato.

Il relatore NAPOLI respinge, a nome del suo Gruppo, l'ipotesi - formulata in Ufficio di Presidenza - di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 379.

Il sottosegretario GERELLI conferma l'intendimento del Governo favorevole all'approvazione in tempi rapidi di una legge sulla valutazione di impatto ambientale, proseguendo l'iter in sede referente.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3.

Il senatore DONISE illustra l'emendamento 3.1.

Il presidente RONCHI ravvisa la necessità di prevedere la consulenza dell'ANPA anche al comma 4 del medesimo articolo 3, ed al tale fine presenta l'emendamento 3.2.

Il relatore NAPOLI ed il sottosegretario GERELLI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.1.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole sull'emendamento 3.2, al quale aggiunge firma; analogo voto annuncia sull'emendamento 3.1.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore FANTE, la Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 3.2 e 3.1.

Il relatore NAPOLI riferisce circa taluni rilievi formulati dalla sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in merito ai contenuti dell'articolo 3, chiedendo al Governo se intenda farsene carico in emendamenti da presentare in Assemblea.

Il sottosegretario GERELLI, premesso che il ministro Baratta ha espresso in più occasioni la volontà di sviluppare un rapporto sinergico tra lavori pubblici ed ambiente, giudica datati i rilievi cui il relatore ha accennato e presume che essi non saranno oggetto di appositi emendamenti del Governo.

La Commissione accoglie poi l'articolo 3 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti proposti all'articolo 4, si passa agli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 5.3, così come la senatrice MODOLO illustra l'emendamento 5.2.

Il relatore NAPOLI, dopo aver ritirato l'emendamento 5.1, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3, mentre si dichiara contrario all'emendamento 5.2.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3 e contrario sull'emendamento 5.2.

La Commissione conviene all'unanimità sull'emendamento 5.3.

La senatrice MODOLO ritira l'emendamento 5.2, su invito del senatore CARCARINO.

La Commissione conviene sull'articolo 5 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti proposti all'articolo 6, si passa a quelli proposti all'articolo 7.

Il senatore DONISE illustra gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

Il relatore NAPOLI, ritirato l'emendamento 7.1, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2, mentre si rimette al Governo per gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Il presidente RONCHI propone una riformulazione dell'emendamento 7.3, nel senso di sopprimere l'intero comma 4.

Dopo che il senatore DONISE ha accolto la richiesta del Presidente, il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.4 e 7.3 (nuovo testo): su quest'ultimo emendamento precisa al senatore FANTE che esso è reso necessario dal trasferimento al Mini-

stero dell'ambiente di talune competenze della Marina mercantile, ai sensi della legge n. 537 del 1993.

Il relatore NAPOLI riformula il suo parere, in senso favorevole agli emendamenti 7.3 (nuovo testo) e 7.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO, la Commissione conviene sull'emendamento 7.2.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 7.3 (nuovo testo) e 7.4, nonchè l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'emendamento 8.1, proposto all'articolo 8 ed illustrato dalla senatrice MODOLO.

Dopo un breve intervento del senatore DONISE, il relatore NAPOLI ed il sottosegretario GERELLI si rimettono alla Commissione sull'emendamento 8.1.

Il senatore FANTE dichiara voto contrario sull'emendamento 8.1, pur essendo disponibile a rivedere il suo giudizio in caso di riformulazione.

Il senatore DONISE dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.1; il senatore MANIS dichiara che si asterrà nella votazione di detto emendamento.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.1, invitando la proponente a mantenerlo nel suo testo originario.

La senatrice MODOLO mantiene l'emendamento 8.1, respingendo l'invito a riformularlo.

La Commissione accoglie quindi a maggioranza l'emendamento 8.1.

È altresì accolto l'articolo 8, nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti proposti agli articoli 9, 10, 11 e 12, si passa all'articolo 13.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 13.1 che, previo parere favorevole del relatore NAPOLI e del sottosegretario GERELLI, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene poi sull'articolo 13, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 14.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 14.1 e 14.2 che, previo parere favorevole del relatore NAPOLI e del sottosegretario GERELLI, sono accolti dalla Commissione con separate votazioni.

La Commissione conviene quindi sull'articolo 14, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 15.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 15.1 e 15.2, che, previo parere favorevole del relatore NAPOLI e del sottosegretario GERELLI, sono accolti dalla Commissione con separate votazioni.

La Commissione conviene altresì sull'articolo 15 nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti proposti all'articolo 16, si passa all'articolo 17.

Il senatore DONISE illustra gli emendamenti 17.1 e 17.0.1.

Su invito del presidente RONCHI, che ricorda come sull'emendamento 17.0.2 la 5ª Commissione sia stata investita del prescritto parere e non siano ancora decorsi i termini consentiti per esprimerlo, il senatore DONISE ritira l'emendamento 17.0.2.

Il relatore NAPOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.0.1; analogo parere esprime il sottosegretario GERELLI.

La Commissione accoglie l'emendamento 17.1 nonchè, con separata votazione, l'articolo 17 nel testo emendato.

La Commissione conviene quindi sull'emendamento 17.0.1, volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 17.

Si passa all'emendamento proposto all'articolo 18.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 18.1, su invito del presidente RONCHI.

Il presidente RONCHI fa propria e dà per illustrata la proposta di coordinamento n. 1 che, previo parere favorevole del relatore NAPOLI e del sottosegretario GERELLI, è accolta dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Napoli a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 379, nel testo emendato, ed a richiedere eventualmente l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale. Lo autorizza altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonchè a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 259.

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente RONCHI propone alla Commissione che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo sia fissato per mercoledì 15 febbraio 1995 alle ore 12.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 379**Art. 3.**

Al comma 4, dopo le parole: «della consulenza» inserire le seguenti: «dell'ANPA.».

3.2

RONCHI, CARCARINO

Al comma 5 sostituire le parole: «Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA» con le seguenti: «Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, collocata presso l'ANPA.».

3.1DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA**Art. 5.**

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Il committente o l'autorità proponente può richiedere quali informazioni fra quelle dell'allegato B debbano essere fornite nell'ambito dello studio di impatto ambientale.

02. L'autorità competente, in consultazione con il committente o l'autorità proponente, provvede a rispondere a tale richiesta entro quarantacinque giorni.

03. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno inoltre essere ragionevolmente esigibili tenuto conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze ed i metodi di valutazione per essi disponibili.»

5.3

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Al comma 1, nell'Allegato B, richiamato, al punto 8) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e uniformando i metodi di valutazione ponderale dell'impatto con la tabella unica proposta dal Ministero».

5.2

MODOLO

Al comma 3, sostituire le parole: «reiterato a far data dalla » con le seguenti: «sospeso fino alla».

5.1

IL RELATORE

Art. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti, nei casi in cui l'approvazione del progetto preveda specifici pareri, nulla osta o autorizzazioni nelle seguenti materie:

- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
- b) tutela dell'assetto idrogeologico;
- c) rischio sismico e rischio vulcanico;
- d) scarichi idrici;
- e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
- f) smaltimento dei rifiuti;
- g) inquinamento acustico;
- h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.»

7.2DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA

Sopprimere il comma 4.

7.3 (Nuovo testo)

DONISE

Al comma 4 sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1».

7.3DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA

Al comma 5 sopprimere le parole: «, nonchè del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 4».

7.4DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «reiterato a far data dalla» con le seguenti: «sospeso fino alla».

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, dopo parole: «nella provincia o nella regione interessata» aggiungere le seguenti: «e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali».

8.1

MODOLO

Art. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono definiti di competenza regionale i restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non inclusi nell'allegato A.»

13.1

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Art. 14.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 4».

14.1

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle materie di propria competenza le regioni provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri l'autorità proponente o il committente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale».

14.2

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Art. 15.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e determina, caso per caso, le modalità di informazione e consultazione della popolazione di detto Stato».

15.1

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.»

15.2

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

Art. 17.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Ministero dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile».

17.1DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA

Dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

«17-bis.**(Sanzioni)**

1. Gli atti delle procedure amministrative in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.

2. Chiunque realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di impatto ambientale senza l'autorizzazione o in difformità delle condizioni prescritte dalla presente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da 1 a 5 anni».

17.0.1

DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA

«17-ter.

(Agevolazioni)

1. Il committente è autorizzato a portare in detrazione, nel pagamento dell'IVA, le spese documentate per l'effettuazione dello studio di impatto ambientale, nella misura del 70 per cento se trattasi di impresa agricola, artigiana o industriale, piccola o media, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e in misura pari al 40 per cento se trattasi di altro soggetto».

17.0.2

DONISE, BRUNO GANERI, GIOVANELLI, SICA,
STANISCIÀ, PAROLA

Art. 18.

«4-bis. Gli oneri delle attività di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei Servizi tecnici nazionali, degli enti pubblici di ricerca e di istituti universitari, nonché degli esperti designati da tali strutture oltre che dalla Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), di cui al comma 5 dell'articolo 3, sono a carico del committente o dell'autorità proponente in una misura percentuale sul valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso. Tale percentuale sarà definita con apposito provvedimento amministrativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

18.1

FALQUI, RONCHI, CARCARINO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, fissa i criteri e le soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE».

Coord. 1

BRAMBILLA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,35.

AUDIZIONE DEL DOTTOR LAVRA IN RAPPRESENTANZA DELLA CIMO, DEL DOTTOR MONACELLI IN RAPPRESENTANZA DELL'AAMPULS E DEI DOTTORI STRAPPINI E COLUCCIA IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL (MEDICI) IN MERITO ALLA VICENDA DEL policlinico UMBERTO I DI ROMA (A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente MARTELLI dà la parola al dottor Monacelli, rappresentante dell'AAMPULS.

Il dottor MONACELLI espone la particolare situazione giuridica in cui si trovano gli operatori rappresentati dal sindacato cui egli aderisce. Si tratta infatti di personale medico legato al policlinico Umberto I di Roma in virtù di rapporti contrattuali, che versa in una condizione di assoluto precariato, dalla quale deriva l'esclusione da una serie di diritti, quali ad esempio quello della tutela della malattia, riconosciuti a tutti i lavoratori. Evidenzia inoltre che agli operatori appartenenti a questa categoria fanno capo tutte le attività assistenziali di emergenza assicurate dal policlinico Umberto I.

Il senatore BINAGHI preannuncia la presentazione in Aula di un apposito ordine del giorno, in sede di esame del disegno di legge n. 1263, recante conversione in legge del decreto-legge in materia universitaria, in cui sarà sollevato il problema testè rappresentato dall'esponente dell'AAMPULS.

Il presidente MARTELLI dà quindi la parola al dottor Lavra, rappresentante del CIMO.

Il dottor LAVRA fa presente che la vicenda del direttore generale Longhi ha messo in luce alcuni problemi del policlinico Umberto I di Roma di cui già in passato era stata fatta denuncia, senza peraltro destare l'eco avuta dalle recenti polemiche. Sottolinea inoltre l'indisponibi-

lità di importanti dati di carattere quantitativo circa il personale sanitario del policlinico Umberto I e le strutture tecnologiche ad alto costo in dotazione allo stesso. Altrettanto problematico è l'aspetto della acclarata scarsa qualità della produzione scientifica dell'università La Sapienza in campo medico, nonchè l'assenza di adeguati percorsi di formazione professionale presso le strutture universitarie.

Il presidente MARTELLI dà quindi la parola al dottor Strappini, rappresentante della CGIL (medici).

Il dottor STRAPPINI ricorda che la corresponsione al personale medico del policlinico Umberto I delle indennità non dovute non ha in realtà causato alcun danno erariale, essendo facilmente dimostrabile che le quote versate dalla regione Lazio in relazione all'attività assistenziale effettuata dal policlinico Umberto I sono di gran lunga inferiori a quelle erogate a molti istituti ospedalieri simili. In merito poi al problema del precariato, fa presente che il definitivo varo dell'Azienda policlinico Umberto I implicherà una sanatoria di fatto di tali situazioni, con l'assunzione alle dipendenze dell'Azienda di tutto il personale che versa in tali condizioni, del quale peraltro non è messa in discussione da alcuno l'effettiva necessità.

Il presidente MARTELLI, dopo aver sottolineato la mancanza di leggi chiare sui rapporti tra la facoltà di medicina e l'Azienda policlinico Umberto I, domanda al rappresentante della CGIL conferma circa l'elevato rapporto tra specializzandi e posti letto che contraddistinguerebbe il policlinico Umberto I.

Il dottor STRAPPINI, nel dare conferma dell'elevatezza del rapporto tra specializzandi e posti letto, attribuisce tale circostanza alla severa flessione del numero dei posti letto effettivamente attivati verificatasi negli ultimi dieci anni, a sua volta determinata dal continuo calo del personale infermieristico e ausiliario.

Il presidente MARTELLI chiede quindi chiarimenti in merito alla presunta elevatezza nel rapporto tra primari e posti letto nonchè alla circostanza che alcuni primari non avrebbero in realtà mai esercitato la propria attività in reparti assistenziali dotati di posti letto.

A tali quesiti risponde il dottor STRAPPINI, secondo il quale l'elevato rapporto tra primari e posti letto è derivato dalla necessità di tutelare lo status del docente universitario il quale dovrebbe avere in ogni caso la sua sfera di autonomia, pur se preposto a reparti non dotati di posti letto, quali i servizi ambulatoriali.

In risposta ad un quesito posto dal presidente MARTELLI, interviene il dottor COLUCCIA, rappresentante della CGIL (medici), facendo presente che le retribuzioni globali percepite dal personale medico del policlinico Umberto I risultano inferiori a quelle corrisposte da analoghi istituti ospedalieri. Tale circostanza induce a ritenere eccessive le polemiche circa i danni arrecati al bilancio della regione Lazio dalla corresponsione delle indennità al personale medico secondo i criteri censurati dal Consiglio di Stato.

Interviene il senatore BINAGHI, sottolineando la paradossale situazione per cui, nonostante l'elevato numero di personale medico in forza al policlinico Umberto I, tutta una serie di attività assistenziali quali la chirurgia d'urgenza o l'anestesia sono affidate a personale esterno precario. Non è infatti ammissibile che il personale medico dell'Umberto I limiti la propria attività al campo scientifico-didattico.

Ad avviso del senatore DIONISI le audizioni effettuate dalla Commissione hanno evidenziato tutta la complessità della situazione del policlinico Umberto I, a fronte della quale occorrerebbe procedere ad ulteriori audizioni. In particolare sarebbe interessante ascoltare l'attuale assessore regionale alla sanità, nonché i suoi predecessori. Sarebbe opportuno inoltre procedere all'audizione di rappresentanti di strutture sanitarie periferiche del Lazio, nonché degli utenti sanitari e dei presidenti dei comitati di gestione.

Il presidente MARTELLI, nel condividere tale proposta, ritiene opportuna altresì l'audizione dei presidi delle facoltà di medicina di altre università.

Il senatore PAROLA, rilevando la complessità del quadro offerto dalla vicende del policlinico Umberto I, ritiene doveroso sottolineare gli elevati livelli della ricerca scientifica e dell'efficienza operativa raggiunti in alcuni comparti di tale struttura. A suo parere sarebbe opportuno ascoltare, oltre che l'assessore regionale alla sanità, lo stesso presidente della regione Lazio, attesa l'importanza della questione.

Il presidente MARTELLI aggiunge che potrebbe essere utile ascoltare nell'ambito dello stesso ciclo di audizioni i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Interviene quindi il senatore DIONISI, rivolgendo quesiti ai rappresentanti dei sindacati in merito ai possibili collegamenti tra carenze delle strutture sanitarie e interessi privati. In relazione a tali ipotesi, sarebbe compito della Commissione procedere ad ulteriori audizioni, allo scopo di verificare la fondatezza di tali sospetti.

Il dottor MONACELLI ribadisce che nel policlinico Umberto I si è venuta ormai a creare una sorta di istituzionalizzazione del precariato. Il dottor LAVRA mette in evidenza la pericolosa separazione tra personale universitario e ospedaliero, fonte non solo di inefficienze ma anche di ingiustificate disparità di trattamento. Infine il dottor STRAPPINI sottolinea i profili di responsabilità della regione Lazio in ogni controversa questione del policlinico Umberto I, ed evidenzia che l'aziendalizzazione dello stesso comporterà una maggiore trasparenza dei rapporti tra Regione e Università.

Il presidente MARTELLI, dopo aver ringraziato i rappresentanti dei sindacati intervenuti, li congeda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C34*, 0006*)

Il presidente MARTELLI ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza si era stabilito di procedere ad un sopralluogo presso l'ospedale «Nuovo Spallanzani». Propone che si svolga giovedì 16 febbraio 1995, alle ore 8,30. Concorda la Commissione. Ricorda altresì che nella prossima seduta della Commissione si svolgeranno le comunicazioni del dottor Taroni dell'Istituto superiore di sanità, in ordine alla metodologia di lavoro della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULL'ART. 41-BIS ORDINAMENTO PENITEN-
ZIARIO*
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI, relatore, illustra la relazione pubblicata in allegato.

Il senatore Massimo BRUTTI (gruppo progressisti federativo) ritiene che la relazione testè illustrata dal Presidente sia incongrua rispetto ai compiti della Commissione e non tenga conto del fatto che nella seduta odierna la Camera ha approvato in via definitiva la proroga al 31 dicembre 1999 dell'articolo 41-*bis*; ritiene inoltre che le conclusioni di cui alla citata relazione non siano perspicue.

Osserva quindi che non si tratta di discutere sull'opportunità di mantenere l'articolo 41-*bis* ma, piuttosto, di garantire l'effettività di un trattamento differenziato; è inutile discutere oggi la relazione ed è singolare che la prima relazione posta all'attenzione della Commissione abbia ad oggetto proprio l'articolo 41-*bis*.

In conclusione ritiene che la Commissione non debba procedere alla votazione della relazione.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) condivide le valutazioni del senatore Brutti. Ritiene inoltre che la relazione si muova sostanzialmente in senso opposto alle deliberazioni oggi assunte in via definitiva dalla Camera e che compito della Commissione sia quello di rivendicare con forza una corretta applicazione dell'articolo 41 bis onde conseguire le finalità cui tale norma è diretta.

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo misto) ritiene che l'articolo 41-*bis* sia una necessità e che le due pronunce della Corte Costituzionale su tale norma offrano validi criteri per la sua applicazione. Dopo aver

rammentato che la citata disposizione ha rappresentato un segno della volontà di uscire dal torpore che spesso ha in passato caratterizzato l'attività di contrasto alla criminalità organizzata ritiene che sia indispensabile assicurarne l'applicazione. Osserva che la relazione potrebbe configurare una sostanziale critica alla decisione di prorogare la vigenza dell'articolo 41-*bis* e ritiene che gli eventi abbiano superato la necessità di affrontare l'argomento; si associa quindi alle considerazioni del senatore Brutti.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) osserva che la relazione illustrata dal presidente non intende coinvolgere la Commissione in valutazioni circa l'articolo 41-*bis* e fa presente che essa investe, invece, numerose questioni connesse, quali, ad esempio, quelle dell'articolo 275 c.p.p., delle traduzioni dei detenuti e del potenziamento delle tecnologie audiovisive, il cui approfondimento si potrebbe rilevare assai utile.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale-MSI) osserva che la relazione ha principalmente ad oggetto la valutazione delle conseguenze sinora registrate nell'applicazione dell'articolo 41-*bis* ed emerse con chiarezza nella serie di audizioni dedicate a questo tema. L'odierna deliberazione del Parlamento, con il prorogare l'applicazione dell'articolo 41-*bis*, non risolve certo tutti i problemi connessi e, in quest'ottica, la relazione in esame offre validi suggerimenti rendendo produttivo il lavoro sin qui svolto dalla Commissione.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) evidenzia che la relazione pone in luce le incongruenze e i problemi nell'applicazione dell'articolo 41-*bis* e ritiene, pertanto, che il suo esame sarebbe proficuo.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti federativo) ritiene che la relazione in esame metta in discussione le odierne deliberazioni del Parlamento e che sarebbe opportuno porre all'attenzione della Commissione altre questioni.

Il deputato Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale-MSI) ritiene opportuna una riformulazione della relazione, peraltro condivisibile, nelle parti in cui questa fosse superata dagli eventi e sottolinea l'importanza delle questioni connesse all'applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Il deputato Nicola PASETTO (gruppo alleanza nazionale-MSI) ritiene pericolosa la strumentalizzazione delle questioni relative alla criminalità organizzata; ritiene altresì che il lavoro sin qui svolto dalla Commissione sull'articolo 41-*bis* non debba essere sprecato e che sia quindi necessario approfondire i problemi di applicazione di tale norma.

Il senatore Massimo BRUTTI formalizza quindi la propria questione pregiudiziale che la Commissione non passi alla votazione sulla relazione illustrata dal Presidente.

Il deputato Sonia VIALE (gruppo lega nord) concorda con la proposta del senatore Brutti e ritiene superflua la seduta odierna.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti federativo), dopo aver rammentato che anche la strage di via dei Georgofili fu perpetrata per indurre alla modifica dell'articolo 41-bis, ritiene comunque non condivisibili alcune indicazioni sostanziali contenute nella relazione e relative alla individuazione dei soggetti da sottoporre a trattamento differenziato.

La Commissione, infine, approva la questione pregiudiziale proposta dal senatore Brutti di non passare alla votazione della relazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

ALLEGATO

ANALISI DELL'ART. 41-BIS,
COMMA 2 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

PREMESSA: LA MASSIMA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Nel 1977, furono creati gli istituti di massima sicurezza, regolati da disposizioni interne dell'Amministrazione Penitenziaria.

In tale situazione si sovrappose, a far data dal 1978, l'applicazione dell'art 90 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (che d'ora in poi verrà denominata Ordinamento Penitenziario), avvalendosi del quale il Ministro di Grazia e Giustizia determinò per tutti o alcuni di tali Istituti, un regime speciale, più restrittivo.

Seguirono proposte di regolamentazione normativa della materia. Nel primo progetto (soprannominato progetto Gozzini) - da cui derivò la legge 10 ottobre 1986 n. 663 - si prevedeva la esistenza di istituti o sezioni di massima sicurezza regolandone i momenti essenziali quali i casi di assegnazione ed il conseguente regime, con possibilità di reclamo da parte degli interessati alla magistratura di sorveglianza solo dopo un anno dall'assegnazione. Del citato art. 90 si proponeva la abolizione.

La impostazione di tale progetto, nel corso dei lavori parlamentari, venne abbandonata e sostituita con la introduzione degli attuali artt. 14-bis, 14-ter, 14-quater che disciplinano il regime di sorveglianza particolare. Si è in tal modo verificato lo spostamento dell'attenzione del legislatore sul «regime del singolo detenuto», piuttosto che sugli istituti di massima sicurezza, con attribuzioni di controllo fin dal primo momento alla magistratura di sorveglianza attraverso la procedura del reclamo.

Veniva formalizzata la soppressione dell'art. 90, ad esso sostituendosi, con contenuti più ristretti, e con richiamo alla eccezionalità applicativa, art. 41-bis, primo comma dell'Ord. Pen.

Ad un rapido inceppamento del regime di sorveglianza particolare, in considerazione del meccanismo dei controlli sui provvedimenti relativi dell'Amministrazione penitenziaria, si contrapponeva il mantenimento di istituti di massima sicurezza, nonostante che un ordine del giorno della Commissione Giustizia della Camera, in data 11.9.1986, in sede di approvazione della citata legge n. 663, avesse impegnato «il Governo ad abolire i regimi di massima sicurezza che sono in contrasto con l'attuale normativa».

Nel periodo più recente, ossia dal 1991 in poi, il tema della sicurezza penitenziaria si è articolato in situazioni diverse.

Alla permanenza degli istituti di massima sicurezza, si assommava il rafforzamento della legislazione restrittiva, in vigore ormai dal 1991, che aveva portato ad una forte contrazione delle concessioni nei confronti di detenuti condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della suddetta legge n. 354.

La disposizione, introdotta definitivamente dall'art. 1, comma 1 del D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. con modificazioni nella legge 12.7.1991 n. 203 e successivamente mod. dall'art. 15, comma 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 conv. con L. 7.8.1992 n. 356, precludeva, come espressamente riportato in seguito, la possibilità per determinate categorie di detenuti di accedere sia a talune misure alternative in sede di esecuzione, sia a permessi premio che al lavoro esterno.

Di conseguenza l'Amministrazione penitenziaria, con circolare del 18 maggio 1993 stabiliva la collocazione in sezioni separate dei detenuti condannati per i delitti di cui al primo periodo del primo comma del citato art. 4-*bis*, nonché di altri condannati per i restanti delitti indicati nello stesso comma della medesima norma, secondo una valutazione di pericolosità operata in modo abbastanza generico. Per costoro, il regime penitenziario, pur rimanendo teoricamente uguale a quello della restante popolazione carceraria, subiva in pratica notevoli restrizioni, in particolare per quanto concerneva l'accesso alle attività in comune.

Ancor più di recente, è stato introdotto il secondo comma dell'art. 41-*bis* dell'Ord. Pen. La norma, varata con l'art. 19 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992 n. 356 stabilisce che:

«Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui alla comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».

L'applicazione di tale norma ha interessato diverse centinaia di detenuti, individuati come pericolosi, con procedure basate inizialmente su schede predisposte dalle Direzioni degli Istituti.

Nel prosieguo, ed ancora attualmente, l'art. 41-*bis*, secondo comma dell'Ord. Pen., ha finito per essere applicato in modo analogo all'abrogato art. 90 citato, trasformando il ricorso ad esso, voluto come eccezionale dalla legge, in una applicazione continuativa. Di converso, l'art. 14-*bis*, ossia il regime di sorveglianza speciale, ha finito per essere applicato ad un numero assai limitato di detenuti.

RAPPORTI TRA DETENUTI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA E RELATIVE ORGANIZZAZIONI ESTERNE

La evoluzione normativa riassuntivamente descritta, coincidente con una preoccupante espansione del numero e della gravità dei delitti,

come pure la constatazione che la applicazione dell'art. 41-*bis*. secondo comma dell'Ord. Pen. per effetto del già citato D.L. n.306, ha fatto seguito a momenti di vivissimo allarme suscitato dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio delle quali rimasero vittime i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino unitamente a personale addetto alla loro scorta, rende evidente che, a determinare dal 20 luglio 1992 l'avvio del regime speciale previsto dalla disposizione all'esame della Commissione, sono stati seri motivi di ordine pubblico legati diffuso al rinnovarsi di situazioni di pericolo per la collettività, anche nei loro riflessi di concreta compromissione della sicurezza e delle forme di controllo all'interno degli istituti di pena a seguito della presenza di un numero crescente di soggetti appartenenti al crimine organizzato.

È infatti non solo risaputo, ma anche più volte giudizialmente provato, che gli aderenti a tali forme di criminalità, tanto più se di stampo mafioso, mantengono, anche durante lo stato di detenzione, in virtù della pervicacia del vincolo omertoso, rapporti organici con gli altri associati esterni, diramando direttive, ricevendo notizie di contenuto illecito, quando non ordinando o commissionando delitti.

La stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^a 30.1.1992 n. 80 e 24.6.1992 n. 554) del resto ha osservato che la mera detenzione non è sufficiente ad interrompere la permanenza del vincolo associativo risultando che, pur nella condizione carceraria degli affiliati, l'organizzazione criminale riesce a proseguire il programma delittuoso mantenendo contatti con l'esterno e con gli altri associati al punto da giungere perfino a realizzare specifici progetti delittuosi. Ne costituiscono esemplificative, ma significative testimonianze episodi quali: omicidio di Pietro Marchese (con cui, come risulta da sentenza passata in giudicato, l'organizzazione riusciva a realizzare dentro il carcere il deliberato punitivo nei confronti del «traditore»); quello di Carmelo Ianni (deciso, come è stato riconosciuto in sede giudiziaria, in carcere da Gerlando Alberti senior ed eseguito all'esterno) e ancora quello di Vincenzo Puccio avvenuto all'interno di una struttura carceraria nello stesso momento in cui, all'esterno, veniva ucciso il fratello Pietro. Una situazione dunque, quella descritta a fronte della quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'appunto di data 18.10.1994 prot. n. 68170/1-1, indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, rimarcava concretamente come fosse agevole inserire la prospettiva che in ipotesi del genere «la condotta carceraria di risocializzazione sia invece la via più agevole e più facilmente perseguibile per il mantenimento di rapporti con l'esterno e per la comunicazione di notizie, messaggi ed ordini anche di morte».

Nello stesso senso, d'altra parte, si sono pronunciati, in documenti indirizzati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria anche il Procuratore Nazionale Antimafia ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo osservando che, «secondo riscontri ormai certi e completi in sede investigativa, il comportamento degli esponenti delle varie organizzazioni criminali non varia a seconda della personalità dei singoli soggetti che incarnano ruoli non secondari, ma è tipico per chiunque rivesta quei ruoli stessi all'interno delle associazioni mede-

sime i cui vincoli, come è noto, non vengono minimamente allentati dalla situazione di detenzione; e tale comportamento si concreta sostanzialmente – e indipendentemente dai singoli ordini criminali impartiti dall'interno del carcere – in un'assidua attenzione alle vicende esterne e al luogo di detenzione e un coinvolgimento costante nella generalità delle stesse» (v. l'appunto del DAP – prot. n. 568170/1-1 già citato), ancor più esplicitamente segnalandosi la superficialità e la ingenuità di «sostenere – come pure si è fatto in alcune decisioni giurisprudenziali – che lo stato di detenzione sia elemento che di per sè interrompe i rapporti tra l'aderente all'organizzazione criminale, quest'ultima e il territorio».

La sostanza di tale giudizio è stata recepita anche dal Tribunale di Sorveglianza di Milano secondo il quale l'intento preciso del legislatore è stato, nel caso di specie, quello di «utilizzare il regime di sospensione delle regole trattamentali non come mezzo indirizzato ad assicurare la tranquilla vita carceraria e la soddisfazione delle esigenze del trattamento, bensì come strumento per combattere situazioni di grave pericolo per la sicurezza collettiva apparendo ciò manifesto «laddove si esamina, da un lato, il tenore letterale del secondo comma dell'art. 41-bis con particolare riferimento all'utilizzo della locuzione – motivi di ordine e sicurezza pubblica – nonchè alla possibilità da parte del Ministro degli Interni di sollecitare l'adozione del provvedimento di sospensione delle regole trattamentali e, dall'altro, la diversa collocazione legislativa degli articoli 14-bis e 41-bis legge 1975/354, giacchè la prima norma è inserita nel capo terzo concernente le modalità di trattamento, la seconda nel capo quarto relativo al regime penitenziario (Tribunale di Sorveglianza di Milano 17.03.1993, recl. Ercolano Salvatore).

L'ART. 41-BIS, SECONDO COMMA DELL'ORD. PEN. QUALE DISPOSIZIONE COMPLEMENTARE RISPETTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI LIMITAZIONI E CONTROLLI SUI DETENUTI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITÀ DI STAMPO MAFIOSO RISPETTO ALL'AMBIENTE ESTERNO

Le competenti Autorità si sono trovate ad affrontare il problema di limitare e controllare nel modo più adeguato i rapporti fra questo genere di detenuti e l'ambiente esterno, *sotto il duplice aspetto:*

1) di escludere nei confronti di tali categorie di soggetti i casi di applicazione di istituti giuridici che ne consentano la fuoriuscita dal carcere;

2) di ridurre le occasioni in cui essi abbiano contatti all'interno della struttura carceraria con soggetti che provengono dall'esterno.

Punto sub 1): esclusione di trattamenti penitenziari in deroga alla costante permanenza in istituti di pena.

Il risultato di cui al punto sub 1) è stato normativamente assicurato dal legislatore escludendo dall'assegnazione al lavoro esterno, dai permessi-premio e dalle misure alternative alla detenzione previste dal capo 6° della L. 26.07.1975 n. 354 – fatta eccezione per la liberazione anticipata – specifiche categorie di detenuti e di internati tra i quali quelli

condannati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 c.p. o all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Con l'art. 15 del D.L. n. 306 già menzionato si è infatti, tra l'altro, modificato nel modo seguente l'art. 4-*bis* 1° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, intitolato: «Divieto di concessione dei benefici e accertamenti della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti»:

«Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi-premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 del codice penale e all'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e dell'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2 del predetto testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Il *presupposto normativo* attraverso il quale il legislatore ha perseguito la finalità relativa al punto sub 1), è dunque rappresentato dall'equazione secondo cui alla condanna per i reati indicati dall'art. 4-*bis*, comma 1 e in particolare – per il profilo di competenza della Commissione – a quella per reati di stampo mafioso, corrisponde una presunzione «*iuris et de iure*» di pericolosità che giustifica un trattamento penitenziario più rigoroso.

Prova di quanto sopra è costituita dal fatto che le eccezioni a tale più rigoroso, limitativo regime nei confronti di condannati per i reati in questione sono rappresentate o dall'assunzione del ruolo di collaboratori con la giustizia o dal riconoscimento di significative circostanze implicanti lo svolgimento di una partecipazione associativa «minore» ovvero

di una resipiscenza, sempre che - in questi ultimi casi - «siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata») v. il citato art. 4-bis primo comma).

In altri termini, la possibilità che i detenuti o gli internati condannati per tale categorie di reati possano avvalersi di norme che implicino, durante l'espiazione della pena, la fuoriuscita dalla struttura carceraria, è subordinata alla prova che siano venuti meno i rapporti con la criminalità organizzata: situazione *owia*, e dunque automatica, per i collaboratori di giustizia; da dimostrare, viceversa, in concreto per gli associati di minor caratura o che abbiano dato segni significativi di una volontà di emendarsi (come nel caso di coloro che abbiano risarcito il danno ovvero prestato una collaborazione «oggettivamente» irrilevante).

Naturalmente il controllo in tal modo assicurato dall'art. 4-bis dell'Ord. Pen. è, per sua natura, limitato ai condannati, restandone esclusi gli imputati. Infatti, solo in fase di esecuzione possono trovare applicazione istituti giuridici quali l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi-premio e tutte le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata che non comporta, come è noto, la possibilità per il detenuto di portarsi all'esterno delle strutture carcerarie durante la espiazione della pena.

Punto sub 2): limitazioni alle modalità di trattamento all'interno degli istituti di pena

Il risultato indicato al punto sub 2) è stato inizialmente perseguito dal legislatore, ancorchè nell'ambito di diverse confluenti finalità, come è agevole desumere dalla casistica che ne definisce i presupposti, attraverso la norma di cui all'art. 14-bis dell'Ord. Pen. che, collocato sotto il titolo relativo alle modalità di trattamento, prevede la possibilità di sottoporre al regime di sorveglianza particolare, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile in misura di volta in volta non superiore a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

- a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
- b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti od internati;
- c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

La disposizione precisa inoltre che a tale regime possono essere sottoposti, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura della imputazione, nello stato di libertà, fermo restando all'Autorità giudiziaria l'onere di segnalare gli eventuali elementi a sua conoscenza all'Amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Quanto all'aspetto sostanziale, l'art. 14-*quater*, primo e secondo comma, dell'Ord. Pen., stabilisce che il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni, strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati nonché alle regole di trattamento previste dall'Ord. Pen. Oltre alla possibilità di visto di controllo sulla corrispondenza previa autorizzazione motivata dell'Autorità giudiziaria competente, la stessa norma, nei commi seguenti, prescrive che, comunque, le restrizioni consentite avvengano nella salvaguardia di alcuni diritti minimi di natura personale o inerenti alla, ancorchè limitata, vita di relazione dei soggetti ai quali vengono applicate.

È nell'ambito del controllo «interno» che si colloca l'art. 41-*bis*, secondo comma dell'Ord. Pen. con il chiaro scopo di potenziare gli effetti.

Le conseguenze scaturite da quest'ultima disposizione - che ricalcava nei contenuti quelli di cui all'art. 90 dell'Ord. Pen. vigente negli anni del terrorismo - è stato notevolmente positivo, andando, probabilmente, ben oltre le immediate finalità del legislatore.

Da un lato, infatti, la concentrazione dei detenuti mafiosi più pericolosi in poche strutture carcerarie più attentamente controllabili e assai spesso lontane dai luoghi di residenza di costoro, ne ha «indebolito» l'immagine rispetto agli altri associati, detenuti o liberi che fossero, dimostrando in concreto la volontà di agire in modo più chiaro, incisivo e determinato da parte dello Stato che ha affiancato le espressioni ufficiali di una consapevolezza della gravità del fenomeno, a più marcati, incisivi interventi sul piano normativo ed amministrativo per contrastarne la virulenza.

Dall'altro, la preoccupazione di dover sottostare ad una seria e rigida attuazione del regime carcerario, unitamente alla pubblica diffusione della moltiplicazione del numero dei collaboratori di giustizia ai quali lo Stato, al di là di contingenti critiche saltuarie legati a casi specifici, dimostrava apertamente di sapere assicurare adeguata protezione, ha accentuato il fenomeno del c.d. «pentitismo», estesosi - in modo pochi anni fa imprevedibile - anche a personaggi delinquenziali di vertice, a loro luogotenenti, oltrechè a criminali sanguinari di spicco, rivelatisi in grado dunque di indicare alla autorità giudiziaria precise responsabilità anche in ordine a recenti, gravissimi episodi di criminalità.

Il relativo dato si commenta da se: il Ministero di Grazia e Giustizia ha precisato, negli allegati alla menzionata nota di data 18 ottobre 1994, che 30 detenuti, tra quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*, hanno assunto il ruolo di collaboratori di giustizia.

PROFILI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 41-BIS, SECONDO COMMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

Dati numerici relativi a detenuti rispetto ai quali sono state sospese le regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario

Attraverso le notizie acquisite tramite la audizione del dr. Adalberto Capriotti, direttore generale del dipartimento dell'amministrazione peni-

tenziaria nella seduta del 28.10.1994, integrate da quelle desumibili dalla documentazione fornita dal Ministero di Grazia e Giustizia, emerge che il regime di cui all'art. 41bis comma 2 dell'Ord. Pen., venne inizialmente applicato per la durata di un anno, con più provvedimenti contestuali nel luglio 1992 a n. 367 detenuti, tutti ritenuti elementi di particolare pericolosità con posizione di preminenza nell'ambito di organizzazioni criminali e ritenuti capaci, nonostante la condizione di detenzione, di mantenere legami con i sodalizi criminosi di appartenenza, di controllarne le attività illecite e l'esecuzione di delitti.

I primi 367 provvedimenti furono emanati, a seguito della strage di Capaci e nell'immediatezza della strage di Via D'Amelio, sulla base di segnalazione del Ministro dell'Interno.

Le numerose richieste di applicazione della disposizione in esame da parte di varie Autorità giudiziarie, determinava il Ministro di Grazia e Giustizia successivamente ad emettere ulteriori decreti, sicchè la sottoposizione al regime speciale finiva per riguardare, in totale, n. 522 detenuti nell'anno 1992 (v. anche il documento denominato «scheda A» prodotto dal dr. Capriotti nel corso della stessa seduta).

In data 15 settembre 1992, con decreto dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia On. Claudio Martelli, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale del competente Dipartimento furono delegati all'emissione di provvedimenti ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2°, dell'Ordinamento penitenziario. Da tale delega scaturì l'emissione, a partire dal 1° novembre 1992, di n. 7 decreti ministeriali attraverso i quali il regime speciale venne applicato, su segnalazione diretta delle Direzioni penitenziarie, complessivamente a ulteriori n. 567 detenuti; elementi tutti inseriti nella criminalità organizzata, ma con ruoli non di primissimo piano, per cui nel periodo compreso tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 il totale dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis comma 2 dell'Ord. Pen., fu pari a 1.089 unità (522 + 567).

È stato riferito alla Commissione dal dr. Capriotti che tutti i decreti emessi *su delega* del Ministro di Grazia e Giustizia, sostanzialmente a seguito di perplessità relative alla metodologia di scelta, dopo aver ascoltato le autorità investigative o giudiziarie competenti, non furono rinnovati a differenza degli altri ai quali si sono aggiunti ulteriori provvedimenti del genere a firma dei Ministri Guardasigilli succedutisi nel tempo.

La seguente tabella sinottica riepiloga, distinguendo per anni e per mesi, i dati numerici dei detenuti ai quali è stato applicato il regime speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen., con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia:

	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Tot.
1992	0	0	0	0	0	0	367	63	52	21	13	6	522
1993	8	62	11	13	4	22	3	3	4	6	2	1	139
1994	58	2	11	1	0	0	9	11	10				102
													763

Secondo l'appunto del DAP - Ufficio detenuti n. 568170/1-1 del 18.10.1994, in virtù di nuovi decreti emanati negli anni 1993 e 1994 nonché di quelli rinnovati, si trovavano, in quel momento, sottoposti al regime speciale in argomento *n. 445 detenuti*. Il dato in questione veniva aggiornato, con riferimento al 22 ottobre 1994 per un totale di 436 *detenuti*, in base a quanto indicato dal dr. Capriotti il quale precisava che sino a quel momento dei soggetti gravati dal regime speciale di cui all'art. 41-bis 2° comma dell'Ord. Pen. 131 appartenevano a «Cosa nostra»; 144 alla «Stidda» ed altre cosche mafiose; 41 alla » 'ndrangheta»; 98 alla «Camorra» e 22 alla «Nuova sacra corona unita»; numero complessivo pari cioè al 5,67% dei 7.688 indagati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.

Lo scarto tra il numero originario e quello attuale dei detenuti sottoposti al regime in questione alla data del 22 ottobre 1994, veniva fatto discendere sinteticamente, come risulta dalla suddetta scheda «A»:

1. da mancati rinnovi alle scadenze, per diversa valutazione o venir meno del titolo di reato giustificativo del regime speciale;
2. da dichiarazioni di inefficacia dei decreti da parte dei Tribunali di Sorveglianza;
3. da decessi;
4. da revoca dei provvedimenti per acquisito status di collaboratore (circa 30 casi).

Veniva inoltre segnalato che, a seguito di interposizioni di reclamo, la magistratura aveva dichiarato la illegittimità di 88 decreti, mentre di 96 ne aveva modificato le prescrizioni.

Dislocazione territoriale presso istituti penitenziari dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis dell'Ord. Pen.

Sotto l'aspetto territoriale, i detenuti sottoposti a regime speciale di cui all'art. 41-bis punto 2 dell'Ord. Pen., risultano assegnati a cinque Istituti penitenziari all'uopo individuati e precisamente a quelli di Cuneo, di Ascoli Piceno, di Spoleto, di Asinara e di Pianosa.

Il Ministero comunicava che la scelta degli istituti destinati alla custodia dei detenuti sottoposti al regime in questione è caduta prioritaria-

mente su quelli ubicati nelle isole sia per il grado di sicurezza di cui avevano sempre dato prova sia per la considerazione che la loro stessa collocazione geografica aiutava a recidere in maniera certamente più radicale i collegamenti dei vertici delle organizzazioni di stampo mafioso con i rispettivi sodalizi criminali, riducendone così notevolmente l'influenza sul territorio. Per questo gli istituti di Pianosa e di Asinara erano stati destinati ad ospitare i maggiori responsabili di «Cosa Nostra» e di soggetti emergenti maggiormente accreditati presso questa od organizzazioni similari.

Le altre sistemazioni sulla terra ferma erano state poi individuate in considerazione della necessità di distribuire i detenuti tenendo conto delle incompatibilità e conflittualità tra gruppi tra loro contrapposti in modo, comunque, che non ci fossero concentramenti uniformi. Richiamando l'attenzione, peraltro, sui rischi connessi da una eccessiva concentrazione di soggetti dotati di elevata pericolosità in un limitato numero di case di reclusione e circondariali, il dr. Capriotti, nel corso della seduta sopra indicata, precisava esservi stati trasferimenti temporanei per motivi sanitari e di giustizia, in apposite sezioni di altri Istituti, quali il Centro Clinico di Pisa, la Casa Circondariale di Cagliari, di Napoli Secondigliano, di Termini Imerese, di Palermo, della Bicocca a Catania, di San Vittore a Milano, di Livorno, di Rebibbia a Roma, di Trani, di Reggio Calabria, di Caltanissetta, di Palmi, di Nuoro, di Voghera, di Augusta, di Padova, di Porto Azzurro e di Paliano.

Deve peraltro darsi atto che è stata segnalata dall'Autorità giudiziaria, in particolare dalla magistratura di sorveglianza di Firenze e di Ancona, la dislocazione, anche attualmente, di detenuti destinatari di provvedimenti di cui all'art. 41-bis, secondo comma dell'Ord. Pen., anche in altri istituti penitenziari con conseguenti problemi di isolamento e riduzione degli ambienti residuali per il trattamento della restante popolazione carceraria.

Segnalazioni e Motivazioni

A parte i primi 367 provvedimenti emanati sulla base di segnalazione del Ministero dell'Interno, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha provveduto di ufficio ad identificare circa 150 soggetti sulla base della loro estrema pericolosità (ad esempio nei confronti di quanti nel primo maxi-processo erano risultati in posizione verticistica o di rilievo nell'ambito di «Cosa nostra»), od anche sulla base delle notizie di stampa divulgate all'atto dell'arresto di soggetti pericolosi. In ogni caso, secondo precisazioni di fonte ministeriale (v. scheda «C» consegnata dal dr. Capriotti nel corso della citata audizione), la proposta, in questi casi, era stata sempre corredata da informazioni richieste all'Autorità giudiziaria e/o alle Autorità di polizia investigativa.

Nella stessa scheda «C» si riepilogava inoltre che non erano state ricevute segnalazioni da parte degli Organi di sicurezza (SISMI o SISDE) o da fonti improprie occasionali, e che quelle provenienti dalle Autorità giudiziarie erano state ritenute di per sè sufficienti nei casi più gravi sulla base del parametro costituito dai provvedimenti cautelari o dalle

sentenze; nei restanti casi, le proposte inoltrate dall'Autorità giudiziaria erano state vagliate mediante richiesta di notizie, a titolo di riscontro, indirizzate agli Organi investigativi e di Polizia.

Regime differenziato: limitazioni

Dall'esame degli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, risulta che i decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen., disponevano, in genere, la sospensione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento penitenziario ed in particolare delle disposizioni che disciplinano:

- la corrispondenza telefonica (art. 18 dell'Ord. Pen.);
- i colloqui con i terzi (art. 18 dell'Ord. Pen.);
- i colloqui con i familiari e conviventi (ammessi in misura non superiore ad uno al mese e di durata non superiore ad un'ora);
- la ricezione dall'esterno di somme di peculio eccedenti l'ammontare mensile di cui all'art. 54 D.P.R. n. 421/1976 e l'invio di somme all'esterno, fermo restando il pagamento di spese inerenti alla difesa legale ed alla corresponsione di multe ed ammende (art. 25 dell'Ord. Pen.);
- la ricezione dall'esterno di pacchi contenenti generi ed oggetti essendone ammesso solo uno al mese, contenente abiti, biancheria, ed indumenti intimi, nel rispetto dei limiti di peso già stabiliti;
- la partecipazione ad attività culturali, ricreative, sportive (artt. 15 e 27 dell'Ord. Pen.);
- la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati (artt. 9, 12, 27 e 31 dell'Ord. Pen.);
- lo svolgimento di attività artigianali per conto proprio o per conto di terzi (art. 20, comma 8, dell'Ord. Pen.);
- l'acquisto di sopravvito di generi alimentari, ove richiedano cottura, secondo l'uso comune (art. 9, ultimo comma, dell'Ord. Pen.);
- la permanenza all'aria aperta per oltre due ore giornaliere (art. 10 dell'Ord. Pen.).

VALUTAZIONI EMERSE A SEGUITO DELLA AUDIZIONE DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Un considerevole contributo di ordine conoscitivo alla tematica in esame hanno apportato le audizioni di taluni magistrati dei tribunali di sorveglianza, nel novero dei quali la Commissione ha comunque incluso quegli uffici giudiziari normalmente competenti ad esaminare gli eventuali reclami proposti dai detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. e dunque con giurisdizione sul selezionato numero di istituti penitenziari sopra specificati in quanto ad essi, di regola, assegnati.

1) Tribunale di sorveglianza di Firenze

Identificando le ragioni dell'art. 41-bis comma 2 dell'Ord. Pen. nella esigenza di definire una disciplina detentiva speciale per gli apparte-

nenti alla criminalità organizzata secondo una loro identificazione agevole e rapida da parte di un organo amministrativo, con esclusione o almeno limitazione di forme di controllo giurisdizionale sulle relative scelte e decisioni, il dr. A. Margara, Presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze (v. documento denominato Scheda n.1 inviato con nota di quest'ultimo ufficio giudiziario n. 327/94 dd. 27.9.1994), esprimeva delle perplessità circa l'attuale rispondenza della norma, così come interpretata dalle sentenze n. 349/93 e 410/93 della Corte Costituzionale, rispetto alle finalità della sua originaria istituzione. A queste, infatti, si sarebbe in particolare rivelata di ostacolo la citata sentenza n. 349/93, avendo essa affermato non solo che la sospensione delle regole e degli istituti riferibili al regime di detenzione in senso stretto, attribuito al Ministro di Grazia e Giustizia dall'art. 41-bis comma 2, non può comunque incidere su alcuni dei diritti che pure sopravvivono in capo al soggetto detenuto, ma altresì che i relativi provvedimenti ministeriali esigono una puntuale motivazione rispetto a ciascun detenuto così da consentire all'interessato una effettiva tutela giurisdizionale.

Su quest'ultimo aspetto, la sentenza n. 410/93 della Corte Costituzionale ha poi definitivamente chiarito che i detenuti oggetto dell'applicazione dell'art.41-bis comma 2 dell'Ord. Pen., sono titolari della possibilità di reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo l'art. 14-ter dell'Ord. Pen., sia in ordine alla legittimità del provvedimento ministeriale sia, nel merito, per quanto concerne il contenuto delle limitazioni.

Il dr. Margara considerava, comunque, possibile dare una risposta, forte, legale e giusta alla particolare gravità della situazione, quale delineatasi in base alle vicende degli ultimi anni, attraverso un rafforzamento della legge; esprimendo in dettaglio l'avviso che fosse compatibile prevedere, nell'ambito di una nuova normativa della massima sicurezza, un regime specifico e differenziato per particolari situazioni e per determinati soggetti, purchè restasse ben ferma la consapevolezza «che qualunque sistema ha comunque il suo punto debole nei continui spostamenti dei soggetti, sia per ragioni di giustizia, che per altre ragioni (particolarmente per ragioni sanitarie)».

Rispetto ai casi in cui il regime di cui all'art. 41-bis comma 2 dell'Ord. Pen. aveva avuto concreta attuazione, lo stesso magistrato confermava che nel primo anno se ne era avuta un'applicazione generalizzata sulla base di indicazioni sommarie fornite dalle Direzioni di istituto a seguito di notizie richieste con apposite schede, mediante conseguenti provvedimenti a motivazione unica nei quali era identica anche la parte riferibile a singoli casi. L'analisi successiva, evidenziava, invece, un più adeguato sistema di applicazione essendosi tenuto conto anche del contributo giurisprudenziale fornito dai tribunali di Sorveglianza e dei principi sanciti in via di interpretazione dalla Corte costituzionale.

Sulla base dell'esperienza specifica del tribunale di sorveglianza di Firenze, in tema di problemi emersi con riferimento all'art. 41-bis comma 2 dell'Ord. Pen., il dr. Margara riferiva che tale regime era stato limitato ai capi ed ai quadri intermedi delle organizzazioni criminali

aventi la capacità di mantenere le aggregazioni interne ed i collegamenti esterni per neutralizzare i quali era stata introdotta la disposizione.

Le modifiche - deliberate in sede di reclamo - al contenuto originario dei decreti ministeriali, con riferimento alle specifiche modalità di trattamento, secondo il magistrato, aveva poi comportato difficoltà in sede di adeguamento da parte dell'Amministrazione penitenziaria; soprattutto nei casi in cui il provvedimento reclamato e corretto risultava prorogato con un nuovo atto nel quale si ritrovavano inserite anche quelle limitazioni dichiarate precedentemente inefficaci.

Quantitativamente, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 27 settembre 1994, veniva segnalato, con nota n. 322/94 del 27 settembre 1994, che da parte del tribunale di sorveglianza di Firenze, nella materia in esame erano stati accolti 80 reclami, dei quali 32 parzialmente; 4 erano stati dichiarati inammissibili, 15 rigettati e 41 n.i.p.

2 - Tribunale di sorveglianza di Napoli

Anche il Presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli, dr. Salvatore Iovino, dopo aver ricordato che erano stati proposti circa 100 reclami contro i decreti emanati a norma dell'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. - dei quali: 15 accolti parzialmente ed 85 rigettati - esprimeva riserve sulla efficacia dell'istituto osservando che l'attuale condizione di sovraffollamento delle strutture carcerarie e la mancanza di una qualsiasi forma di attività rieducativa potevano portare a ritenere «talvolta come velleitarie talaltre inutili e, di conseguenza, controproducenti» disposizioni «dettate dallo specifico scopo di contrastare la supremazia nel carcere di mafiosi e camorristi». (V. nota del tribunale di sorveglianza di Napoli n. 16232/94 di data 26 novembre 1994).

Dall'audizione resa dal magistrato alla Commissione, emergeva altresì che, intervenendo talvolta sul merito dei decreti ministeriali, erano state dichiarate inapplicabili dal tribunale di sorveglianza di Napoli, oltre al visto sulla corrispondenza in assenza di un provvedimento motivato del Giudice, anche limitazioni concernenti la materia dei colloqui. Dal dr. Iovino si apprendeva il caso specifico di un detenuto, affiliato alla camorra, che, avendo 4 o 5 figli, per usufruire, in un primo momento, di un colloquio con essi ed il coniuge, aveva dovuto aspettare tre mesi in ossequio, secondo il provvedimento che lo concerneva, alla limitazione di un colloquio al mese per un numero non superiore a due persone. Peraltro, l'amministrazione penitenziaria, informata dell'inconveniente, si era dimostrata sensibile avendo escluso, nei successivi decreti emanati il limite numerico dei familiari ammessi al colloquio.

Anche la prescrizione di peso concernente il pacco mensile di biancheria, aveva formato oggetto di modifica in sede di reclamo dal momento che l'amministrazione, secondo il dr. Iovino, non riusciva a fornire la biancheria specialmente nei cambi di stagione, onde la relativa restrizione aveva finito per rivelarsi insufficiente a fronteggiare le esigenze del singolo detenuto.

Sul tema delle traduzioni, alla Commissione veniva riferito che il relativo sistema, spesso attuato in forma collettiva, rischiava di frustrare le limitazioni imposte allo scopo di ridurre i rapporti con l'esterno finendo per configurare come inutilmente penalizzanti la selezione dei colloqui con i familiari. Richiamandosi ad una recentissima circolare del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria con la quale venivano date disposizioni di informare la scorta che il soggetto da trasferire risultava sottoposto alle restrizioni dell'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. con preclusione di traduzioni collettive, il dr. Iovino si domandava la possibilità concreta di osservare tali istruzioni in considerazione del fatto che presso il tribunale di sorveglianza di Napoli nel corso di una stessa udienza si rendeva talvolta necessaria la traduzione di 40 o 50 detenuti, per cui in caso di reclamo di una decina di soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen., sarebbero state necessarie altrettante scorte speciali, con una difficoltà alla quale si assommava anche quella di non poter disporre di camere di sicurezza speciali ovvero di celle singole ove temporaneamente allocarli individualmente (seduta del 3 novembre 1994, della Commissione Parlamentare Antimafia, dr. Salvatore Iovino, pag. 535).

3 - Tribunale di sorveglianza di Ancona

La Commissione deve rilevare che, del pari, la giurisprudenza formata presso il tribunale di sorveglianza di Ancona ha messo in evidenza problematiche analoghe risolte con l'adozione di provvedimenti che si collocano su una linea interpretativa sostanzialmente omogenea a quella degli altri analoghi uffici giudiziari.

Richiamando l'attenzione sulla incongruità di una attribuzione di connotati di pericolosità «per categorie» e, per altro verso, propugnando l'esigenza di un effettivo sistema rieducativo all'interno delle strutture penitenziarie quale mezzo preferibile di contenimento e contrasto rispetto alle situazioni critiche scaturenti dalla detenzione di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, il dr. Marcello Galassi, Presidente del suddetto tribunale di Sorveglianza, nel corso della audizione del 4 novembre 1994, riferiva che i detenuti interessati dai decreti ministeriali di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. erano, nel relativo distretto di competenza, circa un centinaio.

Dalla nota n. 392/94 del 28.9.1994 inoltrata alla Commissione dallo stesso tribunale di sorveglianza risultava sotto il profilo quantitativo che erano stati esaminati e definiti nella materia in esame 92 reclami, dei quali: 27 dichiarati inammissibili; 22 conclusi con declaratoria di non luogo a provvedere; 27 accolti per carenza di motivazione e 27 parzialmente modificati perchè coinvolgenti diritti «minimi» dei detenuti.

4 - Tribunale di sorveglianza di Perugia

Nella medesima seduta il dr. Piero Poggi, Presidente del tribunale di sorveglianza di Perugia, rendeva edotta la Commissione che erano stati rigettati tutti i ricorsi relativi all'applicazione dell'art. 41-bis in questione

fino a quel momento presentati. Il dato ha formato oggetto di un'ulteriore puntualizzazione nella nota n. 511/94 di data 28.9.1994 inviata dall'Ufficio giudiziario a fronte di specifica richiesta. Si evinceva così, che dei 31 reclami definiti, 22 si erano conclusi con il rigetto, 5 erano stati trasmessi per competenza ad altra Autorità, 1 era stato dichiarato inammissibile e 3 definiti con pronuncia di non luogo a provvedere per rinuncia al ricorso o per altro motivo.

Sulla funzionalità del regime speciale, il dr. Poggi manifestava la convinzione circa l'esigenza di operare una distinzione tra la situazione dell'imputato e quella del condannato in un più ampio quadro di modifiche normative tali da interessare anche il criterio determinativo della competenza del tribunale di sorveglianza. Ribadiva, comunque, il magistrato che il maggior ordine di difficoltà cui il regime speciale di detenzione andava incontro era pur sempre rappresentato dai numerosi trasferimenti cui risultano sottoposti i detenuti.

5 - Tribunale di sorveglianza di Milano

Premesso che nel distretto di Milano risultavano sottoposti, alla data del 3 novembre 1994, a regime differenziato ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2 dell'Ord. Pen. 18 detenuti, il dr. Antonio Maci, Presidente del tribunale di sorveglianza del luogo, esprimeva, nella sostanza, l'avisio che dall'attuazione dell'art. 41-*bis* fossero scaturiti effetti positivi.

Le difficoltà applicative della norma erano frutto della interpretazione che la Corte di Cassazione aveva enunciato in tema di motivazione dei relativi decreti ministeriali, ed in particolare dalla affermazione del principio secondo cui sarebbe insufficiente, in difetto di puntuale e concreta disanima della condotta carceraria attuale del soggetto, il ricorso ad atti giudiziari concernenti pregresse condotte criminali, tanto più in quanto non era nuovo, secondo il magistrato, che i detenuti, autori dei più gravi reati, mantengono sono soliti mantenere una condotta carceraria ineccepibile.

Nel corso della stessa audizione, la Commissione apprendeva che, rispetto all'art. 41-*bis*, comma 2 dell'Ord. Pen., pari problematiche aveva comportato l'esigenza di verificare la diretta funzionalità della sospensione delle specifiche regole trattamentali fissate, essendosi talvolta, alcune di queste, rivelate inutili.

6 - Tribunale di sorveglianza di Catanzaro

La dott.ssa A.G. Magnavita, magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel corso della seduta del 3.11.1994, dopo aver riferito che dei 34 reclami proposti da detenuti che avevano subito la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2 dell'Ord. Pen., 14 erano stati accolti, con conseguente totale disapplicazione del relativo decreto, esprimeva alla Commissione l'auspicio di un intervento legislativo chiarificatore soprattutto dei limiti circa i poteri delle competenti Autorità di incidere sul tratta-

mento penitenziario, onde esso non contrastasse con le finalità rieducative della pena e la salvaguardia dei diritti umani.

7 - Tribunale di sorveglianza di Sassari

Con nota n. 675/94 di data 30 settembre 1994, il tribunale di sorveglianza di Sassari comunicava alla Commissione che lo aveva appositamente interpellato in merito ad aspetti specifici relativi all'applicazione del regime di cui dell'art 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen., che i detenuti, sottoposti a tale regime carcerario ed assegnati ad Istituti compresi nella competenza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, erano a quel momento 157 (di cui 153 assegnati alla Casa di Reclusione di Asinara e 4 alla Casa Circondariale di Nuoro) e che dei 126 reclami proposti ai sensi dell'art. 14-ter dell'Ord. Pen., ne erano stati accolti 27 con declaratoria di inefficacia del relativo decreto ministeriale. In 9 casi, invece, l'accoglimento del reclamo era stato solo parziale, nel senso che, confermatasi la legittimità del relativo decreto ministeriale, era stata disposta la disapplicazione del divieto di acquistare al sopravvitto generi alimentari richiedenti cottura, secondo l'uso comune. In 4 casi, infine, il Collegio, nel rigettare il reclamo fondato anche sulla asserita «incompatibilità del particolare regime detentivo con le precarie condizione di salute dell'interessato», aveva ritenuto doveroso segnalare la situazione sanitaria al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, perchè valutasse l'opportunità di un trasferimento del detenuto in altro Istituto dotato di idoneo Centro Diagnostico Terapeutico.

8 - Tribunale di sorveglianza di Torino

A fronte di analoghi quesiti, il presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, con nota n. 911/94/3 di data 28 ottobre 1994, informava la Commissione che presso detto ufficio giudiziario non risultavano instaurati procedimenti rispetto ai quali il decreto ministeriale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. fosse stato dichiarato inefficace a seguito di reclamo, nè emesse ordinanze modificative del relativo contenuto.

LE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

La Commissione ha raccolto anche le osservazioni del DAP riassunte dapprima nell'appunto più volte menzionato diretto al Capo di Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia e successivamente ribadite, durante l'audizione, dal dr. Capriotti, direttore generale del dipartimento citato, che si è avvalso, nelle risposte, di schede riassuntive come in precedenza precisato.

Prescindendo dichiaratamente dall'esame della problematica giuridica relativa alla possibilità di censurare parzialmente i decreti modificandoli nella sostanza, l'Amministrazione penitenziaria confutava nel merito le critiche poste alla base di talune decisioni della magistratura di sorveglianza ribadendo che le limitazioni previste nei decreti applica-

tivi dell'art. 41-*bis*, comma 2 dell'Ord. Pen., erano state individuate nell'ambito degli elementi principali del trattamento di cui all'art. 15 dello stesso Ord. Pen., ossia con riferimento al lavoro, alle attività culturali, ricreative e sportive, ai contatti con il mondo esterno e ai rapporti con la famiglia, in relazione proprio «alla finalità di recidere o limitare i contatti tra il detenuto e la criminalità organizzata operante all'esterno» (v. pag. 8 del citato appunto prot. n. 568170/1-1).

Argomenti a sostegno di talune limitazioni: a) uso di fornelli; b) ricezione di pacchi dall'esterno; c) colloqui

A proposito della definizione specifica delle limitazioni di trattamento detentivo modificate in sede giudiziaria, il DAP enunciava una serie articolata di argomenti.

Rivendicava, ad esempio, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, il diritto a disciplinare – soprattutto per motivi di sicurezza – diversamente, nelle varie sezioni detentive, l'uso di particolari oggetti, quali i fornelli, le radio, etc., inibendoli nelle aree occupate dai detenuti più pericolosi.

Si segnalava, inoltre, che la stessa materia concernente la ricezione di pacchi dall'esterno risulta disciplinata con decreto ministeriale che stabilisce il numero ed il peso degli stessi, mentre il regolamento di esecuzione del vigente Ordinamento Penitenziario, demanda al regolamento interno di ogni Istituto le modalità di ricezione e di contenuto in relazione alla esigenza di mantenere l'ordine e di evitare disparità di conduzione di vita (art. 14 dell'Ord. Pen.).

Del rinvio agli artt. 6.5, 7 e 8.1 dell'Ord. Pen, secondo i quali l'Amministrazione è tenuta a fornire ai detenuti vestiario, corredo e quanto occorra per l'igiene personale, il DAP si avvaleva per addurre che la possibilità per i detenuti di indossare abiti civili e di fare uso di corredi e di effetti personali, si configura come concessione e non come esercizio di un diritto. Posto che pertanto l'Amministrazione penitenziaria è in grado di fornire il vestiario, ove richiesto, con le relative limitazioni si era inteso, così, ovviare al pericolo che l'invio di pacchi potesse costituire veicolo di informazioni o di segnali convenzionali.

Anche sul tema del contenimento del numero dei colloqui, il DAP insisteva affermando che le relative restrizioni avevano reso più difficile la trasmissione dall'interno di notizie ed ordini, rendendoli intempestivi ed inefficaci, a tutto vantaggio della sicurezza pubblica. Sicchè appariva del tutto «sofistico» sostenere che un colloquio mensile potesse comportare gli stessi pericoli di quattro. Nè si mancava di rilevare che analoghe considerazioni andavano rappresentate a proposito dei colloqui telefonici.

La modifica dei decreti nei confronti soltanto di alcuni detenuti, veniva inoltre segnalata come foriera, all'interno delle apposite sezioni detentive, di una pericolosa diversificazione di trattamento suscettibile di compromettere, se non di vanificare, il risultato che il regime speciale

riservato ad altri detenuti rispetto ai quali permaneva la vigenza di tutte le limitazioni imposte. Si sottolineava in tal modo che le pronunce della magistratura di sorveglianza, con le quali il contenuto dei decreti ministeriali in questione era stato modificato, avevano di fatto »svuotato i provvedimenti ministeriali di qualsiasi contenuto limitativo, al punto che la ribadita legittimità dell'adozione del decreto di differenziazione, sempre premessa alle dichiarazioni di inefficacia», aveva finito «con l'assumere il sapore di petizione di principio». Per questo - si spiegava nella nota - il dipartimento, nel formulare le proposte di proroga dei decreti ministeriali, aveva ritenuto di non essere in alcun modo vincolato da eventuali precedenti dichiarazioni di inefficacia, laddove alle stesse la magistratura fosse pervenuta non per ragioni concernenti i presupposti applicativi quali, ad esempio, la detenzione per uno dei reati previsti dal I comma dell'art. 4-bis dell'Ord. Pen.

Di qui l'opportunità, ribadita dal dr. Capriotti in sede di audizione, che, ferma restando l'applicazione dell'istituto in esame a situazioni eccezionali, il legislatore formulasse in modo migliore l'articolo in oggetto stabilendo, tra l'altro, le prescrizioni onde, una volta fissate dall'amministrazione, non si verificasse il loro cambiamento da parte del magistrato di sorveglianza.

Allo stesso genere di considerazioni l'amministrazione penitenziaria attribuiva il suo diritto di rinnovare nella veste originaria un decreto alla naturale data di scadenza, ancorchè modificato del giudice di reclamo, tutte quelle volte in cui fosse stato riaffermato dagli organi titolari delle indagini o da quelli di polizia il giudizio sull'attuale pericolosità del soggetto «in considerazione altresì delle dinamiche proprie della vita penitenziaria» che non sembravano aver ricevuto »conveniente valutazione da parte dei tribunali di sorveglianza». (Pag. 10 dell'appunto n. 568170/1-1 di data 18 ottobre 1994 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria).

* * *

Le considerazioni ed i dati raccolti, integrati dal confronto con le copiose decisioni della magistratura di sorveglianza acquisite dalla Commissione nel corso della presente inchiesta, consentono, in sintesi, di riepilogare, in termini oggettivi, che i provvedimenti emanati a norma dell'art. 41-bis citato, in sede di reclamo, hanno in non pochi casi formato oggetto di disapplicazione; quando totale, per illegittimità dei relativi decreti; quando parziale, limitatamente cioè a singoli punti conseguenti al regime più rigoroso in tal modo fissato.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, ha interessato principalmente i seguenti profili delle modalità di trattamento penitenziario:

- il visto di corrispondenza adottato senza il controllo dell'Autorità giudiziaria;
- il numero dei colloqui con i familiari;
- la ricezione dei pacchi dall'esterno;
- la facoltà di ricorrere a fornelli per uso personale.

* * *

INDICAZIONI E PROPOSTE

Il merito dei rilievi critici dei quali la Commissione ha dato conteeza specifica nella precedente parte espositiva deve cedere di fronte ai positivi risultati ottenuti dall'art. 41 bis, comma 2 dell'Ord. Pen.; norma che ha trovato adeguata collocazione nel più vasto quadro di rafforzamento degli strumenti giuridici di cui lo Stato nella concreta, perdurante situazione di emergenza dovuta alla pervicace diffusione della criminalità sul territorio, si è dotato negli ultimi anni, avendo essa contribuito, nel momento operativo, anche ad aumentare la pressione psicologica alla base del positivo incremento del numero dei collaboratori di giustizia, rivelatisi determinanti, in questa fase storica per contrattare il fenomeno della associazione a delinquere di stampo mafioso.

A parte i delineabili, possibili interventi di cui - come si dirà - potrà farsi carico il legislatore per correggere circoscritte problematiche emerse in fase applicativa, deve dunque essere condivisa da parte della Commissione l'iniziativa legislativa tesa a prorogare la durata dell'istituto di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen fino al 1999, permanendo da un lato l'allarme e la diffusa preoccupazione nei cittadini per l'ordine e la sicurezza pubblica incrinati dall'elevato, concreto tasso di pericolosità che ancora manifestano tali forme criminali associate, dall'altro, la conseguente necessità di limitare i contatti di particolari, pericolose categorie di detenuti con l'esterno non soltanto per contrastare la permanenza di collegamenti operativi con le rispettive organizzazioni di appartenenza, ma anche per eliminare il rischio conseguente, comunque, all'opera di proselitismo di determinati soggetti, all'interno delle strutture penitenziarie.

Possibili interventi legislativi

Niente peraltro si oppone a rappresentare, sotto il profilo tecnico-giuridico, una ipotesi di revisione normativa del contenuto dell'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. nell'ottica di migliorarne e di agevolarne l'attuazione a fronte delle problematiche segnalate dai tribunali di sorveglianza in sede di applicazione, le quali devono formare oggetto di attenta riflessione.

Non può sfuggire la constatazione che attualmente lo scopo perseguito dalla norma è affidato alla emanazione di un provvedimento amministrativo i cui presupposti sono rappresentati: 1) dalla sussistenza di ragioni di sicurezza e di ordine pubblico richiamate dalla disposizione; 2) dallo status giuridico di detenuti in relazione ai reati di cui al citato art. 4-bis. 1 dell'Ord. Pen.

Di conseguenza, secondo una esegesi piana e formale, il decreto ministeriale avrebbe dovuto sulla base soltanto di questo duplice parametro - rapportando cioè situazioni a «categorie di persone»- originare per queste ultime limitazioni all'ordinario regime penitenziario.

Non è questa la sede di analizzare se una simile lettura della norma avrebbe potuto incorrere in rilievi di ordine costituzionale dal momento

che l'interpretazione data dalla giurisprudenza di merito e l'intervento della stessa Corte Costituzionale hanno rafforzato, sotto l'aspetto della legittimità, i profili strutturali dell'istituto, ritenendo che il provvedimento amministrativo, nel concorso degli accennati presupposti normativi, non potesse prescindere da una motivazione personalizzata ossia da una valutazione che rapportasse in concreto la condotta del singolo alla situazione generale di pericolo ravvisata dal Ministro.

Attraverso un'interpretazione del genere, però, l'applicazione dell'art. 41-*bis* citato ha finito, di fatto, per affiancarsi in maniera evidente alla situazione regolata dall'art. 14-*bis* dell'Ord. Pen., quasi configurandosi come una particolare casistica all'interno di quest'ultimo. Più precisamente, ancorando uno dei presupposti dell'art. 41-*bis* citato non ad episodi di valenza generale - in grado di esaltare la potenziale pericolosità del detenuto per la sua appartenenza ad una data categoria - ma a comportamenti concreti di ciascuno di questi, si è finito per delinearne come un settore omogeneo all'interno del quadro normativo di riferimento delle modalità di trattamento; in una prospettiva «individualizzata», tipica dell'istituto della sorveglianza speciale.

Dall'analisi delle decisioni dei giudici in materia si trae non solo conferma di una siffatta impostazione di fondo, ma la ulteriore riflessione di una certa difficoltà nella ricerca ed identificazione dei dati soggettivamente determinati relativi alla attuazione della norma.

Invero, il supporto specifico che i Tribunali di sorveglianza richiedono quale necessario elemento di motivazione - e dunque di valutazione - è difficilmente acquisibile nei confronti di quanti si trovano detenuti. Questi ultimi, a ben riflettere, non hanno ragione e, in genere, occasione di dimostrare la loro attuale pericolosità nella cadenzata procedura della vita carceraria; può anzi risultare loro agevole nascondere e così eludere attraverso una prospettazione processuale probatoriamente loro favorevole, il regime attualmente previsto dall'art. 41-*bis*.

Deve essere chiaro però che nell'ottica interpretativa disegnata dai tribunali di sorveglianza i problemi probatori o di motivazione cui si è accennato renderebbero - soprattutto nei confronti delle categorie dei soggetti di stampo mafioso, meglio ancora, dei loro capi - del pari difficile l'applicazione della sorveglianza speciale, se rapportata a ragioni di ordine pubblico o sicurezza. È agevole prevedere che il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria incorrerebbe infatti nello stesso ordine di difficoltà - sotto l'aspetto della motivazione - cui sopra si è fatto riferimento a proposito dell'istituto di cui all'art. 41-*bis*, non essendo inutilmente ripetitivo il richiamo dell'attenzione sulla circostanza che un capo mafia in carcere è aduso a mantenere un comportamento formalmente corretto.

Significativa, a questo riguardo, si appalesa la lettura di un passo di una sentenza di legittimità che il dott. Maci, presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, nel corso della citata audizione tenuta dalla Commissione parlamentare, ha effettuato, riportando la enunciazione di universale notorietà che proprio i detenuti del calibro di quelli raggiunti

da un provvedimento ministeriale del genere, mantengono in carcere una condotta formalmente ineccepibile, mai incorrendo in comportamenti suscettibili di sanzioni disciplinari ed anzi partecipando e sollecitando significative iniziative finalizzate alla rieducazione dei detenuti; al punto che « a persone di questo livello, già condannate a pena severa e ritenute non solo pericolose, ma addirittura autori di efferati delitti, si conceda il famoso sconto della pena: 45 giorni per ogni semestre di condotta ineccepibile» (v. pag. 543 della seduta di giovedì 3 novembre 1994 della Commissione).

Ma pure ad ammettere che con un'operazione traslativa si facessero rientrare con apposita norma i casi di applicazione dell'art. 41-bis comma 2 dell'Ord. Pen. nell'ambito della disposizione di cui all'art. 14-bis, la Commissione deve osservare che resterebbe pur sempre aperta l'ulteriore problematica, certo non secondaria, determinata dalla giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza i quali hanno ritenuto la possibilità di modificare il «contenuto» del provvedimento escludendo l'applicazione di alcune limitazioni: spesso proprio quelle di maggior rilievo (numero dei colloqui, invio di pacchi dall'esterno, perquisizione dei familiari) rispetto alle ragioni alla base di detto, speciale regime penitenziario.

A parte il carattere sospensivo attribuito al reclamo dall'art. 14-ter, comma 1 dell'Ord. Pen., che verrebbe automaticamente ad applicarsi alle ipotesi oggi rientranti nell'art. 41 bis, comma 2 dell'Ord. Pen., ove questo venisse incluso nella prima disposizione, ogni provvedimento emanato in base a quest'ultima norma non potrebbe sottrarsi al potere di modifica che la legge assegna alla magistratura di sorveglianza in tema di gravame avverso i provvedimenti applicativi del regime di sorveglianza particolare.

È innegabile che proprio su tale seconda problematica, ossia sulla possibilità che la magistratura di sorveglianza possa modificare i decreti ministeriali concernenti il regime di detenzione speciale, si fondano le maggiori preoccupazioni dell'Amministrazione penitenziaria di vedere vanificato lo scopo principale perseguito dall'art. 41-bis: ossia quello di limitare i contatti con l'esterno mantenendo taluni detenuti di cui all'art. 4-bis citato all'interno delle strutture carcerarie.

Aumentare il numero dei colloqui nei loro confronti, come è stato deliberato in talune decisioni giudiziarie, secondo le osservazioni del DAP, può infatti incrementare il numero delle occasioni di ricevere informazioni a contenuto illecito, o di inviare messaggi o indirizzi criminali alle associazioni ancora operanti.

Nè, ad avviso della Commissione, è d'altra parte agevole superare la logica di quelle decisioni dei tribunali di sorveglianza che, a titolo di esempio, ritengono contraddittorio con il fine accennato la possibilità anche di un solo colloquio al mese enunciata nei confronti dei destinatari dei relativi decreti ministeriali; poichè tale rischio permarrrebbe in tutta la sua evidenza anche in questa ipotesi, ben difficilmente la semplice moltiplicazione delle occasioni potrebbe far mutare indirizzo interpretativo.

È dunque preferibile orientarsi verso una diversa soluzione normativa che, accanto alle imprescindibili esigenze di sicurezza della collettività da tutelare rispetto ai detenuti mafiosi, tenga conto nella individuazione del relativo trattamento penitenziario del rispetto di fondamentali diritti e della stessa finalità che, in termini di recupero sociale, sono affidati all'espiazione della pena.

Con opportune correzioni normative, tale soluzione potrebbe muoversi nel solco già segnato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 4-bis dell'Ord. Pen. a proposito della esclusione dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione.

Potrebbe così stabilirsi che i condannati per reati di cui all'art. 4-bis scontino la pena in appositi, selezionati istituti penitenziari e siano sottoposti, fin dal momento del loro ingresso per l'esecuzione, o dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, se già ivi ristretti, ad un trattamento generalizzato riprodotto quelle limitazioni attualmente fissate con i decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 41-bis.

Codesta impostazione non presterebbe il fianco a critiche di iniquità. Non vi è dubbio che ai reati indicati nell'art. 4-bis cit. il legislatore ha guardato già da tempo con seria preoccupazione adottando, con riguardo a quelli di stampo mafioso, deroghe normative di elevato spessore.

La nuova impostazione giuridica che si propone si ancorerebbe così, in maniera logicamente coerente, allo stesso *presupposto* indicato dall'art. 4-bis; presupposto che ha già superato positivamente il vaglio della stessa Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 306 del 11.6/8.7.1993, ha ritenuto non fondate le censure al criterio recepito dalla norma suddetta affermando che dalla commissione di determinati delitti di criminalità organizzata può dedursi una presunzione di persistenza dei collegamenti con questa salva la dimostrazione della loro rottura come requisito da aggiungere a quelli già vigenti per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione.

Sicché, non dovrebbe stupire che, rispetto alla categoria di detenuti di cui all'art. 4-bis dell'Ord. Pen., così come è diverso il regime delle misure alternative, possono diversificarsi luogo di espiazione e metodi di trattamento, ossia che questi siano per legge inizialmente diversi da quelli prescritti per la restante popolazione carceraria. Se i primi continuano ad essere accompagnati da questo giudizio di pericolosità «nel prosieguo della detenzione» al punto da non poter usufruire dei benefici previsti dal citato art. 4-bis, comma 1, se non nei casi eccezionali in precedenza trattati, non si vede ragione per cui sul versante «interno» la stessa pericolosità non debba avere la stessa considerazione producendo necessari, paralleli effetti.

Una soluzione normativa del genere non soltanto rispetterebbe la riserva di legge richiamata dal Giudice costituzionale, ma supererebbe la problematica aperta dai tribunali di sorveglianza che hanno ritenuto di modificare i contenuti dell'atto amministrativo. Fissati per legge i limiti

di trattamento, il gravame, di conseguenza, verrebbe limitato alla verifica del titolo a base della condanna.

La norma potrebbe poi regolare la stessa congrua durata delle iniziali limitazioni nei confronti di tali categorie di soggetti, con previsione di proroghe mediante rinnovi quante volte, a seguito dell'accertamento compiuto dai competenti organi dell'amministrazione, previo parere del Consiglio di disciplina, risulti che il condannato non abbia dato positiva prova di avviarsi a superare il giudizio di elevata pericolosità emergente dai suoi delitti; se del caso anche attraverso la previsione di forme eventualmente obbligatorie di partecipazione a programmi di istruzione o ad attività lavorativa.

Si agirebbe altresì, rispetto ai detenuti, nell'ottica di una duplice prospettiva di risultato sul piano psicologico: non soltanto il soggetto automaticamente sottoposto ad un regime di limitazioni potrebbe sentirsi attivamente spinto a partecipare all'opera di rieducazione (profilo in ogni caso potenzialmente positivo e comunque aderente alle finalità della pena), ma la stessa assunzione di una attività lavorativa all'interno del carcere potrebbe valere a ridurre il carisma di cui, rispetto agli associati, godono i vertici di tali criminose organizzazioni. Recepito dai singoli affiliati quale atto di «sottomissione» di fronte allo Stato, in quel momento rappresentato dalla Amministrazione penitenziaria, ciò produrrebbe l'effetto di contribuire ad indebolire la fiducia degli aderenti nella forza e nella stessa compattezza delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.; indiretto incentivo di ordine psicologico a nuove, future manifestazioni di collaborazione con la giustizia da parte di quanti, a fronte del «cedimento» dei capi, potrebbero sentirsi affrancati da forme di soggezione, paura, quando non ammirazione, sulle quali riposa sovente la natura stessa del vincolo omertoso da parte dei correi.

Una ipotesi normativa del genere potrebbe dimostrarsi suscettibile di applicazione non soltanto ai «detenuti in fase di esecuzione», ma anche agli indagati o imputati sottoposti a regime di custodia cautelare in relazione ai reati di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. quante volte essi coincidessero con quelli di cui all'art. 4-bis, 1° comma dell'Ord. Pen.; disposizione quest'ultima di ambito più ristretto della prima.

La imposizione obbligatoria voluta dal legislatore con le modifiche apportate all'art. 275 comma 3 c.p.p. dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203, e dal D.L. 9 settembre 1991 n. 292, conv. nella legge 8 novembre 1991 n. 356, della custodia cautelare in carcere per i delitti indicati dalla disposizione in questione («salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ult. part. del citato 3° comma dell'art. 275) dimostra che in questi casi sia stato sempre ritenuto connaturato, a tali forme criminose, il requisito della concreta pericolosità in presenza del quale l'art. 274 n. 3 c.p.p. ravvisa uno dei presupposti delle esigenze cautelari.

La custodia cautelare in carcere, nel caso di cui all'art. 275 3° comma c.p.p., non ha infatti alcun riferimento concettuale alla esigenza cautelare indicata dall'art. 274 n. 1 c.p.p. (situazioni di concreto pericolo

per l'acquisizione o la genuinità della prova) dal momento che la confessione non osta automaticamente alla applicazione dell'art. 275 3° comma c.p.p., come pure la misura cautelare sancita da quest'ultima norma prescinde dalla esigenza di cui all'ultima parte dell'art. 274 n. 2 c.p.p. («sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni»).

Il giudizio di «concreta pericolosità», presunto, salvo – si direbbe – prova contraria, di conseguenza ben potrebbe riflettersi attraverso una modifica tecnica dell'art. 275, comma 3-*bis*, ovvero dell'art. 285 c.p.p., sul regime delle modalità di trattamento degli indagati o imputati appartenenti alle «categorie» sopra indicate, ove sottoposti a tale più restrittiva forma di custodia cautelare.

La soluzione prospettata non contrasterebbe neppure con le linee generali sulla base delle quali è stata impostata la vigente normativa in materia di misure privative e limitative della libertà, sia perchè nell'ambito del capo IV dell'ordinamento penitenziario, disciplinante il relativo regime, è già attribuito alla competente Autorità giudiziaria, quando ciò sia ritenuto necessario, il potere di sottoporre gli imputati «ad isolamento continuo» durante «l'istruttoria» (art. 33), sia perchè l'art. 35 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431, sancisce che «per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato» dal magistrato precedente.

Limitatamente alle categorie di imputati o indagati detenuti per i delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1 dell'Ord. pen., la estensione di analoghi poteri alla autorità giudiziaria competente con riferimento anche ad altri aspetti, purchè legislativamente predeterminati, delle modalità di trattamento penitenziario (l'art. 35 sopra indicato insiste nell'ambito del capo III del relativo D.P.R., intitolato «Ingresso in istituto e modalità di trattamento»), non solo troverebbe, in definitiva, legittimazione sullo stesso presupposto normativo di pericolosità concreta sul quale riposa l'art. 275, comma 3 c.p.p., ma varrebbe a completare, anche sotto un profilo di coerenza, gli adeguamenti normativi su temi non dissimili dagli istituti dell'isolamento o dei colloqui, in posizione di logico, conseguente sviluppo.

La valutazione delle restrizioni applicabili potrebbe essere attribuita al giudice competente in relazione allo stato del processo, dietro specifica richiesta del P.M. e sottoposta al sistema di gravame di cui all'art. 309 c.p.p.

Le traduzioni e la competenza dei tribunali di sorveglianza

Ad una revisione normativa volta a superare le difficoltà di ordine giuridico incontrate nell'applicazione dell'art. 41-*bis*, comma 2 dell'Ord. Pen., dovrebbe abbinarsi anche la correzione di alcune disposizioni processuali al fine di attenuare, se non di eliminare, inconvenienti di ordine pratico derivanti dal sistema giuridico attualmente in vigore.

È emersa in maniera diffusa la constatazione che le traduzioni collettive, consentendo l'incontro tra detenuti, limitano di fatto l'efficacia del regime speciale introdotto dall'art. 41-bis dell'Ord. Pen.

La Commissione non può fare effettivamente a meno di rilevare il carattere formale di un rigorismo che contenesse il numero di colloqui con i parenti e lo escludesse nei confronti di terzi se lo scopo perseguito potesse essere palesemente ed agevolmente vanificato da contatti con altri detenuti nel corso di traduzioni collettive, essendo queste ultime possibili occasioni per lo scambio di notizie e commissioni illecite, con ampio rischio di incontrollabili reflussi verso l'esterno.

Se si considera che le traduzioni collettive sono dovute alle esigenze di spostare detenuti per ragioni processuali o amministrative, non vi è dubbio che per quanto attiene a queste ultime, la Amministrazione penitenziaria, concentrando i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen. in istituti selezionati ed adeguatamente attrezzati, anche sotto il profilo diagnostico-terapeutico, avrebbe la possibilità di ridurre evenienze del genere.

Potenziamento delle attuali tecnologie audio-visive

Le attuali tecnologie «video», sulla base anche di collaudata esperienza maturata in altri Paesi, quali gli Stati Uniti d'America, e con opportuno adeguamento normativo dell'art. 147-bis Disp. Att. al c.p.p., ovvero con la introduzione di una disposizione ad essa analoga, potrebbero consentire il collegamento audio-visivo, e dunque la partecipazione a distanza dei detenuti indicati dall'art. 41-bis, comma 2 in questione, alle udienze avanti ai Tribunali di Sorveglianza competenti per la trattazione dei reclami proposti ai sensi dell'art. 14-ter dell'Ord. Pen.; tecnologia peraltro estensibile ad ulteriori momenti di partecipazione processuale di tali soggetti, avanti alle diverse Autorità giudiziarie, quali la celebrazione di udienze preliminari o giudizi, a meno che il Giudice non ritenesse necessaria la presenza fisica dell'interessato.

Il collegamento video ed audio tra il luogo di detenzione e l'Autorità giudiziaria ordinaria – peraltro già sperimentato fin dal 1992 sul territorio nazionale con riguardo alla vigente formulazione dell'art. 147-bis delle disp. att. coord. e trans. al c.p.p. – ha formato oggetto di analitici studi alla stregua dei quali risultano prospettate varie soluzioni mediante adeguati accorgimenti tecnici nell'ottica anche di un contenimento del relativo onere di spesa che non deve ovviamente proporsi oltre i limiti di un ragionevole costo riferito all'attuale situazione socio-economica del Paese. (v. in proposito «Video-tecnologie e processo penale – applicazione in Italia e all'estero, uso nelle indagini preliminari, collegamenti a distanza, modifiche normative»; di G. Di Federico, M. Fabbri, D. Carnevali, F. Contini; A. Nicoli. IRSIG-CNR 1994).

Il tema delle traduzioni di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen., in questa prospettiva, si avvantaggerebbe di una riduzione derivante da soluzioni tecnologiche come quelle accertate. Oltre a recuperare ad altri servizi, non meno impor-

tanti, buona parte delle unità di personale della direzione dell'Amministrazione penitenziaria attualmente impegnata a fronteggiare gli spostamenti – che verrebbero così selezionati – di detenuti sottoposti al regime speciale per ragioni di particolare cautela e dunque di soggetti gravati da sospetto di particolare pericolosità, evitando i rischi connessi alle loro traduzioni, verrebbero in tal modo rese maggiormente operative e credibili, norme come quelle di cui all'art. 41-bis, comma 2 citato, che, per il contenuto più rigoroso ed afflittivo imposto a quanti già subiscono le limitazioni detentive, superato il temporaneo consenso alla loro introduzione, dovuto a fattori emotivi spesso coincidenti con contingenti ancorchè gravissimi fatti delinquenziali, suscitano nella collettività, con il passar del tempo, più meditate riflessioni non disgiunte, sovente, da diffuso senso di ripensamento per l'insorgenza di uno stato di disagio morale.

La stessa concentrazione di detenuti in limitato numero di istituti penitenziari consentirebbe inoltre, attraverso i collegamenti audio-visivi con i rispettivi tribunali di sorveglianza, di superare, rispetto alla disposizione oggetto di inchiesta da parte della Commissione, anche i permanenti problemi determinati dal criterio – da più parti criticato – attraverso il quale l'art. 677 comma 1 c.p.p. regola la competenza di tali uffici giudiziari identificandola con riguardo a quello di tali organi dotato di «giurisdizione sull'istituto di prevenzione e pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento».

Quando anche la casa circondariale o di reclusione ove si trovasse il detenuto sottoposto al regime fissato con il decreto ministeriale di cui all'art. 41-bis, comma 2 dell'Ord. Pen., non coincidesse con la sede del tribunale di sorveglianza, pur ricadendo nella «giurisdizione» di quest'ultimo, verrebbero infatti meno le ragioni di una sua traduzione e, dunque, delle relative problematiche connesse.

È intuibile che, ove non fosse praticabile su larga scala il ricorso in un prossimo futuro a tecniche di collegamento audio-visive, nella prospettiva sopra indicata, gli inconvenienti connessi al modo di determinazione della competenza dei tribunali di sorveglianza, denunciavano maggiormente il loro peso (rafforzando la prospettazione di una diversa soluzione legislativa della problematica connessa) nonostante l'attuale art. 677 c.p.p. sia stato determinato da una opportunità condivisibile in linea di principio, ossia quella – come si legge nella relazione che ha accompagnato il progetto preliminare al codice di procedura penale – che sia «il magistrato del luogo di domicilio o residenza a conoscere e valutare il comportamento dell'interessato, allo stesso modo in cui è l'organo giudiziario più ad immediato contatto con l'istituto penitenziario dove si trova l'interessato» a dover verificare il suo comportamento carcerario ed i progressivi risultati del trattamento penitenziario. Alla Commissione, in questo caso, non resterebbe altro che richiamare l'attenzione del legislatore sull'opportunità di approfondire le possibili alternative al vigente art. 677 c.p.p.; alternative che, nel rispetto della motivazioni di fondo sopra riportate, andrebbero, comunque, esplorate con particolare cautela onde evitare, da un lato, di attribuire alla Amministrazione peni-

tenziaria il potere di scegliere il magistrato di sorveglianza più gradito attraverso assegnazioni o spostamenti preordinati, come potrebbe comportare la identificazione del competente del tribunale di sorveglianza con riferimento al luogo in cui si trova il detenuto dopo un certo periodo di tempo; dall'altro, di rendere più complesso di quanto già non lo sia attualmente il movimento dei detenuti ove l'Amministrazione penitenziaria volesse sottrarsi a critiche, articolate sotto la stessa angolazione, di aver agito in modo strumentale.

INDICE

PREMESSA: LA MASSIMA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

RAPPORTI FRA DETENUTI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA E RELATIVE ORGANIZZAZIONI ESTERNE

L'ART. 41-B/S, SECONDO COMMA DELL'ORD. PEN. QUALE DISPOSIZIONE COMPLEMENTARE RISPETTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI LIMITAZIONI E CONTROLLI SUI DETENUTI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITÀ DI STAMPO MAFIOSO RISPETTO ALL'AMBIENTE ESTERNO

Punto sub 1): esclusione di trattamenti penitenziari in deroga alla costante permanenza in istituti di pena.

Punto sub 2): limitazioni alle modalità di trattamento all'interno degli istituti di pena.

PROFILI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 41-B/S, SECONDO COMMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Dati numerici relativi a detenuti rispetto ai quali sono state sospese le regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ord. Pen. Segnalazioni e Motivazioni.

Regime differenziato: limitazioni.

VALUTAZIONI EMERSE A SEGUITO DELLA AUDIZIONE DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

- 1) Tribunale di Sorveglianza di Firenze
- 2) Tribunale di Sorveglianza di Napoli
- 3) Tribunale di Sorveglianza di Ancona
- 4) Tribunale di Sorveglianza di Perugia
- 5) Tribunale di Sorveglianza di Milano
- 6) Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
- 7) Tribunale di Sorveglianza di Sassari
- 8) Tribunale di Sorveglianza di Torino

LE OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Argomenti a sostegno di talune limitazioni: a) uso di fornelli; b) ricezione di pacchi dall'esterno; c) colloqui.

INDICAZIONI E PROPOSTE

Possibili interventi legislativi.

Le traduzioni e la competenza dei tribunali di sorveglianza.

Potenziamento delle attuali tecnologie audio-visive.

**COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA**

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

Presidenza del Presidente
Marco PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE

- 1) **Denuncia sporta dall'avvocato Giovanni Maria Piras**
- 2) **Denuncia sporta dal signor Carmelo Cazzato**

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera, a maggioranza, di proseguirli in seduta pubblica.

(La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15).
(R050 001, B43*, 0001*)

Il Presidente PREIONI illustra le denunce pervenute nei confronti del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro da parte dell'avvocato Giovanni Maria Arturo Piras e del signor Carmelo Cazzato.

In merito alla denuncia presentata dall'avvocato Piras, il Presidente rileva che il denunciante censura il comportamento tenuto dal Presidente della Repubblica nelle vicende che hanno portato alle dimissioni del Governo Berlusconi ed alla nomina del Governo Dini, ravvisando in tale comportamento l'usurpazione del potere di indirizzo politico del popolo sovrano, nonché l'usurpazione del potere politico del Governo parlamentare legittimato dagli italiani attraverso l'insediamento di un Governo presidenziale incostituzionale.

In particolare, si attribuisce al Capo dello Stato un comportamento censurabile, in quanto avrebbe tenuto pre-consultazioni irrituali con gli onorevoli Bossi, Buttiglione e D'Alema prima che la Lega annunciasse il suo abbandono della maggioranza e prima che il Governo Berlusconi si presentasse alle Camere. Inoltre, la sottoscrizione delle mozioni di sfiducia da parte di PPI-Lega e dei progressisti integrerebbe l'usurpazione del potere politico del popolo sovrano che ha espresso un indirizzo politico contrario a quello della nuova maggioranza.

Il denunciante accusa poi il Capo dello Stato di non aver proceduto allo scioglimento delle Assemblee parlamentari, non tenendo conto del voto del 27 marzo 1994 e dell'indirizzo politico espresso dalla maggioranza degli italiani che non è più rispecchiato nel Parlamento.

Infine, il Capo dello Stato avrebbe imposto la lista dei Ministri al Presidente del Consiglio incaricato, esautorandolo nei poteri di scelta sanciti dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, e formando così un Governo presidenziale che costituisce la forma antitetica del Governo parlamentare costituzionale espressione del Parlamento, pretendendosi di non poter inserire nella compagine del Governo Dini chiunque rivestisse la carica parlamentare.

Nella denuncia si chiede che nel procedimento parlamentare di accusa non vengano ammessi al voto, nè ai lavori del Comitato, quei parlamentari che hanno sottoscritto le mozioni di sfiducia contro il Governo Berlusconi e votato il Governo presidenziale incostituzionale. Essi sarebbero infatti incompatibili, quali corresponsabili dell'illecito costituzionale e penale.

In relazione alla denuncia presentata dal signor Carmelo Cazzato, il Presidente rileva che il denunciante fa riferimento alla fase di formazione dell'esecutivo attualmente in carica con particolare riguardo alla predisposizione della lista dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio incaricato, dottor Dini.

Il denunciante censura che il Presidente della Repubblica abbia posto veti e comunque influito nella formazione della lista dei ministri preparata dal Presidente del Consiglio incaricato, in violazione dell'articolo 92 della Costituzione, in base al quale il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Ritiene che la trasformazione del Governo costituzionale parlamentare in Governo presidenziale sia da considerarsi la forma più tipica dell'attentato alla Costituzione.

Il senatore SCALONE, intervenendo per un richiamo al Regolamento, chiede in quale fase dell'esame delle denunce il Presidente della Repubblica possa esercitare, anche a mezzo del proprio difensore, il diritto di difesa innanzi al Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il Presidente PREIONI ricorda al senatore Scalone che, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza parlamentare in ordine all'articolo 11, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, che disciplina il procedimento per i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, solo dopo l'apertura formale delle indagini è applicabile la disposizione secondo la quale il Presidente della Repubblica espone le proprie difese nel corso delle sedute del Comitato destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero delle sedute destinate alla votazione sulla proposta di presentazione della relazione per il Parlamento in seduta comune. Il Comitato può peraltro disporre l'archiviazione ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, anche senza che sia stata deliberata l'apertura delle indagini, conformemente ai precedenti verificatisi nella X ed XI legislatura.

L'onorevole LAGOSTENA BASSI stigmatizza il fatto che il Governo in carica non abbia ancora provveduto a nominare il Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale sono attribuite importanti funzioni notarili.

L'onorevole MARINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede il rinvio della discussione, al fine di approfondire le questioni sollevate dai denunciati.

L'onorevole NERI, pur consapevole dei vincoli temporali posti dall'articolo 10 della legge n. 219/1989 alla riunione del Comitato per l'esame delle denunce, ritiene che debba essere concesso ai commissari un maggior lasso di tempo per approfondire gli atti in questione.

Il senatore PELLEGRINO, nel dichiararsi contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Marino, rileva che l'onorevole Sgarbi aveva già manifestato l'intenzione di intervenire in sede di discussione generale iscrivendosi a parlare, essendo evidentemente adeguatamente a conoscenza della materia.

L'onorevole SGARBI conferma di essere perfettamente a conoscenza dell'oggetto della denuncia dell'avvocato Piras, il quale gli ha ripetutamente inviato comunicazioni con cui anticipava il contenuto dell'atto ora all'esame del Comitato. Del resto di tale vicenda sono a conoscenza tutti i commissari, essendo stati protagonisti diretti o indiretti dei fatti denunciati.

Pur rilevando la fragilità degli assunti posti a base della denuncia, ritiene che essa contenga qualche elemento di verità che deve essere comunque approfondito. Si rammarica tuttavia che i lavori parlamentari subiscano costantemente dei ritardi.

Il senatore GARATTI si dichiara favorevole alla proposta di rinvio. Ritiene che il Comitato debba in via preliminare valutare il problema dell'eventuale sostituzione dei commissari che, secondo il denunciante, si sarebbero resi correi nel reato di attentato alla Costituzione, votando la fiducia al Governo Dini.

Il Presidente PREIONI fa presente che, a norma dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento per i procedimenti d'accusa, non è ammessa la ricusazione dei componenti del Comitato.

Il Presidente, quindi, avendo rilevato che i commissari che hanno espresso dissenso sulla proposta di rinvio non intendono però insistere su tale posizione, rinvia il seguito dell'esame ad altra data.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1995

Presidenza del Presidente
Willer BORDON

(A007 000, B61¹, 0001¹)

Il Presidente Willer BORDON riferisce alla Sottocommissione circa la istruttoria delle richieste pervenute, dando conto dei criteri relativi alla loro selezione, e, dopo avere illustrato le ragioni che consigliano l'adozione di ulteriori decisioni relative alla programmazione generale, sottopone alla Sottocommissione la seguente proposta, relativa sia a tali decisioni, sia alle deliberazioni su ciascuna richiesta di accesso:

«La Sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo, vista la propria deliberazione dell'8 febbraio 1995, ed il resoconto della seduta della stessa giornata della Commissione in sede plenaria; udita la relazione del collegio composto dal Presidente Willer Bordon e dai deputati Luciano Galliani e Mario Landolfi; considerate le domande d'accesso validamente formulate che sono pervenute nel corso della presente legislatura, nonché quelle pervenute nella legislatura precedente e non esaminate; avendo ripartito ciascuna domanda d'accesso nelle categorie di cui al punto 4 della deliberazione dell'8 febbraio 1995;

delibera:

1. Le trasmissioni dell'accesso televisivo, per il periodo di validità del vigente palinsesto della RAI, avranno inizio martedì 28 febbraio 1995, sulla rete Tre, e proseguiranno come indicato al punto 6 della deliberazione della Sottocommissione dell'8 febbraio 1995, ed al punto 5 della presente deliberazione.

2. Per esigenze di programmazione della società concessionaria, sopravvenute, urgenti ed indifferibili, ovvero per l'indisponibilità nel

giorno indicato del soggetto accedente, la RAI può, sentito il Presidente della Sottocommissione, modificare l'ordine di trasmissione indicato al punto.

3. Per il periodo della programmazione indicato al punto 1, il tempo disponibile in ciascuna trasmissione è ripartito in parti uguali tra i due soggetti indicati per la trasmissione stessa.

4. Per il periodo della programmazione indicato al punto 1, ogni trasmissione è condotta in forma di intervista, con le modalità previste dal punto 5 della deliberazione dell'8 febbraio 1995 della Sottocommissione. Nell'ambito della stessa trasmissione, le interviste dei due soggetti accedenti sono condotte separatamente. La RAI può, di concerto con ciascun accedente, integrare le interviste con la trasmissione di materiale documentario.

5. Le richieste che accedono alla programmazione di cui alla presente delibera, individuate in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, essendo stata ciascuna oggetto di separata deliberazione, sono le seguenti:

Martedì 28 febbraio ore 14,50 Rai3

3525 Unione Nazionale Unitaria Professionale Autori
Drammatici e cinematografici
3567 Comitato per la cinematografia dei ragazzi

Mercoledì 1 marzo ore 9,35 Rai1

3485 Sindacato Libero scrittori italiani
3735 Associazione Librai Italiani

Giovedì 2 marzo ore 9,35 Rai1

3727 Associazione Itercultura
3728 Associazione Internazionale Magna Grecia

Sabato 4 marzo ore 10,15 Rai2

3681 Movimento internazionale della riconciliazione
3669 Movimento "Gaetano Salvemini"

Sabato 4 marzo ore 15,30 Rai2

3730 Comitato Nazionale Caccia e Natura
3725 Lega per l'abolizione della caccia

Martedì 7 marzo ore 14,50 Rai3

3718 Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d'Africa
3477 Unione cattolica italiana insegnanti medi

Mercoledì 8 marzo ore 9,35 Rai3

3726 Associazione Nazionale "La Lingua Amara"
3771 Associazione per la difesa degli psoriasici

Giovedì 9 marzo ore 9,35 Rai1

3660 Associazione Itercultura
3721 Ente rassegne cinematografiche

- Sabato 11 marzo ore 10,15 Rai2
3553 Alleanza Italiana Pensionati
3729 Federazione Italiana della Caccia
- Sabato 11 marzo ore 15,30 Rai2
3691 Federazione Nazionale Pro-natura
3722 Ekoclub
- Martedì 14 marzo ore 14,50 Rai3
3586 Bamby's Club Associazione per la difesa della natura
3717 Associazione Polifunzionale "Crescere Insieme"
- Mercoledì 15 marzo ore 9,35 Rai1
3647 Federazioni maestri del lavoro d'Italia
3731 DEART International Artists Management
- Giovedì 16 marzo ore 9,35 Rai1
3506 Ente Nazionale democratico di azione sociale
3655 Associazione Ente Spettacolo
- Sabato 18 marzo ore 10,15 Rai2
3511 Associazione nazionale bande italiane
musicali autonome dei gruppi corali e dei complessi
musicali popolari
3733 Centro Cattolico televisivo
- Sabato 18 marzo ore 15, 30 Rai2
3582 Associazione per la lotta ai tumori
3705 Medicard
- Martedì 21 marzo ore 14,50 Rai3
3699 Associazione per la riforma dell'assistenza
psichiatrica
3720 Nuova AICRET
- Mercoledì 22 marzo ore 9,35 Rai1
3693 Congregazione Cristiana Testimoni di Geova
3767 Comunità per la diffusione di vita universale
- Giovedì 23 marzo ore 9,35 Rai1
3723 Associazione italiana diritti del pedone
3661 Fondazione Assemblea spirituale nazionale Baha'i
d'Italia
- Sabato 25 marzo ore 10,15 Rai2
3478 Bioterapeuti Italiani
3756 Associazione per la lotta contro i tumori infantili

Sabato 25 marzo ore 15,30 Rai2
3674 Associazione italiana ipovisione
3742 Lega europea per la lotta medic e chirurgica contro
le cefalee

6. Le domande di accesso radiofonico saranno oggetto di successiva deliberazione».

La Sottocommissione approva separatamente ciascuna delle proposte di ammissione all'accesso riportate al punto 5 della proposta di deliberazione, e quindi la proposta nel suo complesso.

La Sottocommissione delibera altresì di indicare nella categoria g (trasmissioni di interesse sportivo e ricreativo) di cui al punto 4 della deliberazione approvata in data 8 febbraio 1995, l'ulteriore categoria alla quale fare riferimento per eventuali integrazioni del palinsesto che dovessero rendersi necessarie a seguito della rinuncia di alcuno tra gli ammessi all'accesso, o per qualunque altra ragione.

La seduta termina alle 15,20.